SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 128° — Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 5 maggio 1987

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 marzo 1987, n. **172.**

Regolamento di esecuzione della legge 5 giugno 1985, n. 283, recante utilizzazione, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, di prodotti cartari con standards qualitativi minimi in relazione all'uso cui devono venire destinati.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1985, n. 283;

Visto l'art. 5, comma primo, della citata legge n. 283/1985;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della legge 5 giugno 1985, n. 283, le carte e gli altri manufatti cartari sono suddivisi in tre gruppi in funzione del fattore di riflettanza diffusa nel blu (grado di bianco), di una determinata quantità di puntini colorati e dell'impasto fibroso.

2. Per fattore di riflettanza diffusa nel blu si intende il fattore intrinseco di riflettanza diffusa determinato nelle condizioni di distribuzione spettrale globale relativa dovuta all'inserimento, lungo il percorso della luce riflessa dalla provetta, di un filtro che, in connessione con le caratteristiche spettrali dell'apparecchio base, determina in complesso una lunghezza d'onda effettiva di 457 nm ed un larghezza di banda a metà altezza pari a 44 nm.

3. Per puntino colorato si intende un corpo estraneo presente nella carta e nel cartone e visibile ad occhio nudo, caratterizzato da una colorazione contrastante con quella del foglio e con una superficie equivalente superiore a 0,03 mm^2 oppure a 0,1 mm^2 oppure a 0,3 mm^2 a seconda del gruppo di appartenenza del manufatto quando questo è esaminato a luce riflessa. Se durante l'esame si constata la presenza di impurezza eccezionale e quindi giudicata non rappresentativa del campione esaminato anche a seguito di un esame di fogli supplementari, non se ne deve tener conto.

I puntini che appaiono più chiari del fondo della carta non si contano se sono singolarmente con superficie equivalente inferiore a 2,5 mm^2.

4. Per impasto fibroso si intende la composizione qualitativa e/o quantitativa (espressa in percentuali di peso) dei differenti tipi di fibre costituenti carta o cartone.

5. Per pasta chimica (impropriamente detta «cellulosa») si intende la pasta ottenuta da legno o da altro materiale di origine vegetale con un trattamento chimico che elimina la maggior parte dei componenti non cellulosici; le fibre risultano generalmente separate dall'aggregato originale senza ricorrere ad un successivo trattamento meccanico.

6. Per pasta ad alta resa si intende una pasta ottenuta da legno o da altro materiale di origine vegetale con trattamenti esclusivamente meccanici, oppure con l'impiego combinato di trattamento chimico più o meno blando seguito da trattamento meccanico: il secondo in lignina rimane a valori molto elevati.

Art. 2.

1. Appartengono al primo gruppo i prodotti cartari fabbricati:

a) con un impasto fibroso costituito da pasta chimica bianchita di qualsiasi vegetale con un massimo del 10% di pasta ad alta resa, se non altrimenti specificato;

b) con fattore di riflettanza diffusa nel blu uguale o superiore all'85%.

2. Non sono ammessi singoli puntini colorati con superficie equivalente superiore a 0,7 mm^2. Non deve superare i 20 mm^2/m^2 la somma delle superfici equivalenti dei puntini colorati, ciascuno dei quali con superficie equivalente compresa tra 0,03 mm^2 e 0,7 mm^2. In ogni caso non rientrano nel computo i puntini colorati con superficie equivalente inferiore a 0,03 mm^2.

Art. 3.

1. Appartengono al secondo gruppo i prodotti cartari fabbricati:

a) con un impasto di fibre vegetali di qualsiasi natura e tipo;

b) con fattore di riflettanza diffusa nel blu compreso tra 65% e 75%.

2. Non sono ammessi singoli puntini colorati con superficie equivalente superiore a 2,0 mm^2. Non deve superare i 200 mm^2/m^2 la somma delle superfici equivalenti dei puntini colorati ciascuno dei quali con superficie equivalente compresa tra 0,1 mm^2 e 2,0 mm^2. In ogni caso non rientrano nel computo i puntini colorati con superficie equivalente inferiore a 0,1 mm^2.

Art. 4.

1. Appartengono al terzo gruppo i prodotti cartari fabbricati:

a) con un impasto di fibre vegetali di qualsiasi natura e tipo;

b) con fattore di riflettanza diffusa nel blu compreso tra 45% e 55%.

2. Non sono ammessi singoli puntini colorati con superficie equivalente superiore a 2,5 mm^2. Non deve superare i 650 mm^2/m^2 la somma delle superfici equivalenti dei puntini colorati ciascuno dei quali con superficie equivalente compresa tra 0,3 mm^2 e 2,5 mm^2. In ogni caso non rientrano nel computo i puntini colorati con superficie inferiore a 0,3 mm^2.

Art. 5.

1. Salvo disposizioni diverse le tolleranze ammesse sono le seguenti:

A) Per il fattore di riflettanza diffusa nel blu:

1) uguale o superiore all'85% . . . . - 1,5%
2) tra 65% e 75% . . . . - 2,0%
3) tra 45% e 55% . . . . - 3,0%

entro ciascuna fascia le tolleranze in valore assoluto sono calcolate sulla percentuale del fattore di riflettanza diffusa nel blu stabilito nel contratto di fornitura; non devono comunque essere superati i valori limite inferiore.

B) Sulla grammatura per metro quadrato:

1) per le carte da impacco, da imballo o da ondulare . . . . ± 6%
2) per le carte a mano e manomacchina e per la carta gelatinata . . . . ± 5%
3) per le carte impregnate . . . . . . ± 7%
4) per le carte crespate ad uso igienico sanitario:

— per le carte fino a 20 g/m^2. . . ±10%
— per le carte di peso superiore a 20 g/m^2 . . . . ± 7%

5) per tutte le altre carte:

- per le carte di peso sino a 20 g/m^2 ± 6%
- per le carte di peso tra 21 e 50 g/m^2 ± 5%
- per le carte di peso tra 51 e 100 g/m^2 ± 3%
- per le carte di peso tra 101 e 180 g/m^2 . . . . . . ± 4%
- per le carte di peso tra 181 e 240 g/m^2 . . . . . . ± 5%
- per le carte di peso superiore a 240 g/m^2 . . . . ± 6%

C) Se non diversamente stabilito, le carte ed i cartoni stesi sono forniti non squadrati, così come provengono dalle macchine continue e/o dalle taglierine in foglio ed è ammessa una tolleranza di mm 3 in più o in meno sulle loro dimensioni; uguale tolleranza è ammessa sulla larghezza delle carte in bobina.

D) Sulle carte e cartoni stesi squadrati la tolleranza ammessa è di mm 2 in più o in meno.

Art. 6.

1. Le carte e gli altri manufatti cartari sono liroltre classificati in categorie secondo criteri basati sull'uso cui sono destinati, senza alcun riferimento a gerarchie di valori e sulle specifiche tecniche.

2. Per specifiche tecniche si intendono quelle caratteristiche indispensabili e sufficienti per controllare l'idoneità dei manufatti agli impieghi finali dei tipi di carta.

Art. 7.

1. Il campionamento e l'accertamento dei requisiti prescritti devono essere eseguiti con i procedimenti di prova descritti nelle norme UNI.

Art. 8.

1. Le caratteristiche dei manufatti cartari sono descritte nelle specifiche tecniche riportate nell'allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.

2. Per alcune categorie di manufatti cartari riportate nell'allegato al presente decreto sono previsti diversi livelli qualitativi necessari per soddisfare le differenti utilizzazioni del prodotto. Per tali tipi di carta gli enti di cui all'art. 2 della legge 5 giugno 1985, n. 283 sono obbligati a giustificare l'eventuale scelta delle qualità superiori, limitandone comunque l'acquisto agli usi che non possono essere soddisfatti con le qualità inferiori.

Art. 9.

1. Le caratteristiche e le specifiche tecniche delle carte e dei manufatti cartari sono soggette a verifica ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, e, in ogni caso, entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 10.

1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 5 giugno 1985, n. 283 e nel presente decreto è affidata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita attraverso l'ispettorato tecnico dell'industria.

2. Per le forniture agli uffici delle amministrazioni dello Stato, la vigilanza è esercitata dal Provveditorato generale dello Stato tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Art. 11.

1. Gli enti di cui all'art. 2 della legge 5 giugno 1985, n. 283, debbono utilizzare i formati corrispondenti alle prescrizioni contenute nelle seguenti norme UNI:

carte per scrivere e alcune categorie di carta stampata - formati finiti - serie *A* e *B*	UNI 923/85
buste per corrispondenza - designazione e formati.	UNI 932/85
disegni tecnici - formati e disposizioni degli elementi grafici dei fogli da disegno	UNI 936/76

2. La disposizione del presente articolo ha effetto a decorrere dal 6 luglio 1987.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 9 marzo 1987

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ZANONE

Il Ministro del tesoro
GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI, RIPORTATI NELLE SPECIFICHE TECNICHE, SE NON ALTRIMENTI SPECIFICATO

Impasto fibroso.

a): pasta chimica bianchita di qualsiasi vegetale con 10% massimo di paste ad alta resa;

b): fibre vegetali di qualsiasi natura e tipo.

* * *

Fattore di riflettanza diffuso nel blu (Grado di bianco) misurato con apparecchio Elrepho e lampada al tungsteno.

I : uguale o superiore a 85%
II : tra 65% e 75%
III: tra 45% e 55%

* * *

Puntini colorati:

x: - superiore a 0,7 mm^2: nessun puntino colorato ammesso;
- da 0,7 mm^2 a 0,03 mm^2: superficie equivalente totale complessivo 20 mm^2/m^2;
- inferiore a 0,03 mm^2: non si contano.

y: - 2,0 mm^2: nessun puntino colorato ammesso;
- da 2,0 mm^2 a 0,1 mm^2: superficie equivalente totale complessivo 200 mm^2/m^2;
- inferiore a 0,1 mm^2: non si contano.

z: - superiore a 2,5 mm^2: nessun puntino colorato ammesso;
- da 2,5 mm^2 a 0,3 mm^2: superficie equivalente totale complessivo 650 mm^2/m^2;
- inferiore a 0,3 mm^2: non si contano.

$\geq$: superiore o uguale;
$\leq$: inferiore o uguale.

* * *

M: longitudinale al senso di macchina;
T : trasversale al senso di macchina.

* * *

Unità di misura:

Ogni qualvolta possibile sono state adottate le unità di misura «SI» (Sistema Internazionale) come da decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802.

* * *

INDICE ALFABETICO

SCHEDA N 1

CARATTERISTICHE	Unità di misura	Carta per corrispondenza (lettere manoscritte e dattilografia originale) (*)	Carta per buste (*)	Carta trasparente per buste (finestre per buste, buste trasparenti, buste per negativi)	Carta per avio con relative buste	Carta dattilografica per copie
Impasto fibroso		a) oppure b)	a) oppure b)	pura pasta chimica bianchita con massimo tracce di pasta ad alta resa	a)	b)
Grammatura	(g/m^2)	60 - 70 - 80	70 - 80 - 100	40 - 60	30 - 40	30
Resistenza alla trazione - Lunghezza di rottura (media minima delle due direzioni)	(m)	⩾ 3000	⩾ 3000	per 40 g/m^2: ⩾ 5500 per 60 g/m^2: ⩾ 6000	⩾ 3000	⩾ 2000
Resistenza alla lacerazione - Indice di lacerazione (media minima delle due direzioni)	(mN m^2/g)	—	—	per 40 g/m^2: ⩾ 3,4 per 60 g/m^2: ⩾ 3,9	—	—
Ruvidità Bendtsen	(ml/min)	solo per il tipo velina: da 100 a 300	solo per il tipo velina e liscia di macchina: da 100 a 300	—	solo per il tipo velina: da 150 a 300	da 150 a 300
Liscio Bekk.	(s)	—	—	per 40 g/m^2: ⩾ 5000 (**) ⩾ 2000 (***) per 60 g/m^2: ⩾ 2000 (**) ⩾ 1000 (***)	—	—
Fattore di riflettanza diffusa nel blu (grado di bianco)	(%)	I oppure II oppure III o colore da specificare	I oppure II oppure III o colore da specificare	—	⩾ 80 o colore da specificare	II oppure III o colore da specificare
Opacità su fondo carta	(%)	per 60 g/m^2: ⩾ 80; per grammature superiori ⩾ 85	per 70 g/m^2: ⩾ 80; per grammature superiori ⩾ 85	per 40 g/m^2: ⩽ 22 per 60 g/m^2: ⩽ 37	per 30 g/m^2: ⩾ 60 per 40 g/m^2: ⩾ 70	⩾ 65
Fluorescenza		ammessa	ammessa	assente	ammessa	ammessa
Assorbimento acqua ($Cobb_{60}$)	(g/m^2)	⩽ 25	⩽ 25	⩽ 25	⩽ 25	⩽ 25
Puntini colorati		x oppure y oppure z	x oppure y oppure z	x	x	y oppure z
Finitura		velina o vergata o filigranata o altra a richiesta	liscia di macchina, monolucida, velina, filigranata o altra a richiesta	calandrata	velina o filigranata o goffrata	velina o vergata

(*) Idonea alla stampa tipografica ed offset.
(**) Il valore è riferito ad un lato del foglio di carta.
(***) Il valore è riferito all'altro lato del foglio di carta.

SCHEDA N 2

CARATTERISTICHE	Unità di misura	Carta per appunti note personali block notes, stenografia	Carta per calcolatrice (*)	Carta per moduli continui	Carta per imbustazione in continuo senza lettura ottica (**)
Impasto fibroso		b)	b)	a) oppure b)	a) oppure b)
Grammatura	(g/m²)	60 - 70	55	60 - 70	80 - 90
Resistenza alla trazione - Lunghezza di rotture (media minima delle due direzioni)	(m)	⩾ 2500	Solo M: ⩾ 3500	con impasto a): ⩾ 4000 con impasto b): ⩾ 3000	con impasto a): ⩾ 3000 con impasto b): ⩾ 2000
Ruvidità Bendtsen	(ml/min)	da 200 a 400	da 200 a 400	da 150 a 300	da 150 a 300
Rigidità Taber	(mN)	—	—	—	per 80 g/m² M: ⩾ 4,1 T: ⩾ 2,0 per 90 g/m² M: ⩾ 5,0 T: ⩾ 3,0
Fattore di riflettanza diffusa nel blu (grado di bianco)	(%)	II oppure III o colore da specificare	⩾ 55 o colore da specificare	I oppure II oppure III o colore da specificare	I oppure II oppure III
Opacità su fondo carta	(%)	⩾ 80	—	⩾ 80	⩾ 85
Fluorescenza		ammessa	ammessa	ammessa	ammessa
Assorbimento acqua ($Cobb_{60}$)	(g/m²)	⩽ 30	⩽ 40	⩽ 30	⩽ 30
Puntini colorati		y oppure z	y oppure z	x oppure y oppure z	—

(*) Deve essere assicurato che lo spessore effettivo sia entro il ± 10% rispetto a quello nominale.
(**) La carta deve essere idonea alla perforazione.
In condizioni di lavoro ottimali il caucciù non deve essere pulito prima di una bobina.

SCHEDA N 3

CARATTERISTICHE	Unità di misura	Carta per riprografia a toner secco (per macchine ≤ copie/min) (*)	Carta per riprografia a toner secco (per macchine > 40 copie/min) (*)	Carta per riprografia a toner liquido (*)	Carta per riprografia ciclostile ad inchiostro grasso (*)	Carta per riprografia ciclostile con inchiostro ad alcool (*)
Impasto fibroso		a) oppure b)	a)	a) oppure b)	a) oppure b)	b)
Grammatura	(g/m^2)	80	80	80	70	60
Resistenza alla trazione - Lunghezza di rottura (media minima delle due direzioni)	(m)	con impasto a): ≥ 3500 con impasto b): ≥ 3000	≥ 3500	≥ 3000	con impasto a): ≥ 3000 con impasto b): ≥ 2000	≥ 2500
Ruvidità Bendtsen	(ml/min)	da 100 a 300	da 100 a 300	da 40 a 120	≥ 400	da 100 a 300
Fattore di riflettenza diffusa nel blu (grado di bianco)	(%)	I oppure II o colore da specificare	I o colore da specificare	I oppure II	I oppure II oppure III o colore da specificare	II oppure III o colore da specificare
Opacità su fondo carta	(%)	≥ 85	≥ 85	≥ 85	≥ 85	≥ 85
Fluorescenza		ammessa	ammessa	ammessa	ammessa	ammessa
Assorbimento acqua ($Cobb_{60}$)	(g/m^2)	≤ 30	≤ 30	≤ 40	≤ 40	≤ 40
Puntini colorati		x oppure y	x	x oppure y	x oppure y oppure z	y oppure z

(*) Deve essere assicurata la macchinabilità su macchina efficiente in condizioni normali di lavoro.
L'involucro della confezione deve essere impermeabile all'umidità e la chiusura deve essere realizzata a regola d'arte.

SCHEDA N 4

CARATTERISTICHE	Unità di misura	Carta per schedografia	Carta per schedario (*)	Carta per disegno	Carta trasparente per disegno tecnico (non trattata con trasparentizzanti)
Impasto fibroso		a)	b)	pura pasta chimica b.ta oppure b)	pura pasta chimica b.ta
Grammatura	(g/m²)	90 - 115 - 140 - 160	180 - 240 - 300 - 350 - 400	con pura pasta chimica b.ta 190 - 220 con impasto b): 160 - 200	70 - 90 - 110
Resistenza alla trazione - Lunghezza di rottura (media minima delle due direzioni)	(m)	≥ 3500	—	—	—
Resistenza alla lacerazione - Indice di lacerazione (media minima delle due direzioni)	(mN m²/g)	≥ 5,9	—	≥ 5,4	per 70 g/m²: ≥ 2,9 per 90 g/m²: ≥ 2,9 per 110 g/m²: ≥ 3,9
Ruvidità Bendtsen	(ml/min)	da 180 a 320	≤ 150	—	—
Resistenza alle doppie pieghe tal quale	($log_{10}N°$)	—	—	—	per 70 g/m²: ≥ 2,60 per 90 g/m²: ≥ 2,54 per 110 g/m²: ≥ 2,48
Perdita di resistenza alle doppie pieghe dopo invecchiamento	(%)	—	—	—	massima ammessa 50
Fattore di riflettanza diffusa nel blu (grado di bianco)	(%)	≥ 80 o colore da specificare	≥ 80 o colore da specificare	con pura pasta chimica b.ta: ≥ 80 con impasto b): II ≥ 90	
Opacità su fondo carta	(%)	per 90 g/m²: ≥ 75 per 115 g/m²: ≥ 90 per 140 g/m²: ≥ 90	—	—	per 70 g/m²: ≤ 40 per 90 g/m²: ≤ 45 per 110 g/m²: ≤ 53
Fluorescenza		ammessa	ammessa	—	—
Assorbimento acqua ($Cobb_{60}$)	(g/m²)	≤ 30	≤ 30	—	—
Collatura inchiostro da scrivere metodo tratti	(mm)	non deve spandere e sbavare per qualsiasi larghezza di tratto	non deve spandere e sbavare per qualsiasi larghezza di tratto	—	—
Collatura metodo tratti inchiostro Pelikan 4001 e di china tal quale	(mm)	—	—	con pura pasta chimica b.ta: ≥ 2 con impasto b) : ≥ 1,5	—
Collatura metodo tratti inchiostro Pelikan 4001 e di china dopo asportazione con lametta	(mm)	—	—	con pura pasta chimica b.ta: ≥ 2 con impasto b) : ≥ 1,5	—
Collatura metodo tratti - solo inchiostro di china	(mm)	—	—	—	≥ 1
Collatura metodo tratti - solo inchiostro di china dopo asportazione con lametta	(mm)	—	—	—	≥ 1
Ceneri	(%)	—	≤ 15	—	—
Puntini colorati		x	x oppure y	con pura pasta chimica b.ta: x con impasto b): y	—
Resistenza allo strappo superficiale (cere Dennison)	(N°)	—	—	con pura pasta chimica b.ta: ≥ 16 con impasto b): ≥ 12	—
Finitura		—	—	—	Da richiedere eventualmente: millimetrata, o fincata, o marginata

(*) La carta deve essere piana e non deve incurvarsi all'impiego.

SCHEDA N 5

CARATTERISTICHE	Unità di misura	Carta per lettura caratteri ottici e magnetici (*) (**)	Carta supporto per diazotipia	Carta per legatoria e rivestimenti (non impregnata)	Carta per legatoria (impregnata)	Carta per legatoria (monopatinata)
Impasto fibroso		pura pasta chimica b.ta	pura pasta chimica b.ta	a)	a)	a)
Grammatura	(g/m²)	80 - 90	65 - 70 - 100	monogetto: 125 accoppiato: 270	220	140
Resistenza alla trazione - Lunghezza di rottura (media minima delle due direzioni)	(m)	—	⩾ 3500	—		—
Spessore	(μm)	—	—	—	da 260 a 300 da indicare in funzione della goffratura	—
Indice di lacerazione (media minima delle due direzioni)	(mN m²/g)	⩾ 5,9	⩾ 4,9	⩾ 8,8	⩾ 9,8	⩾ 7,8
Ruvidita Bendtsen	(ml/min)	da 150 a 300	da 100 a 250	—	—	—
Rigidità Taber	(mN)	M: ⩾ 5,0 T: ⩾ 2,4	—	—	—	—
Permeabilità all'aria Gurley	(s)	da 20 a 60	—	—	—	—
Resistenza alle doppie pieghe (media minima delle due direzioni)	($log_{10}N^o$)	—	—	con tensione di 1000 g: ⩾ 3,11	con tensione di 1300 g: ⩾ 3,18	con tensione di 1000 g: ⩾ 3,00
Fattore di riflettanza diffusa nel blu (grado di bianco)	(%)	⩾ 80	1	se bianca: ⩾ 80, o colore da specificare	colore da specificare	se bianca: ⩾ 80, o colore da specificare
Opacità su fondo carta	(%)	per 80 g/m²: ⩾ 80 per 90 g/m²: ⩾ 85	⩾ 85	—	—	—
Fluorescenza		se non ammessa deve essere specificata	ammessa	ammessa	ammessa	ammessa
Assorbimento acqua ($Cobb_{60}$)	(g/m²)	⩽ 25	$Cobb_{180}$: ⩽ 20	—	—	—
pH (metodo di estrazione a freddo)		—	tra 4 e 5	—	—	—
Ceneri	(%)	—	⩽ 10	—	—	—
Puntini colorati		superficie equivalente massima 0,08 mm² numero ⩽ 70	x	se bianca: x	se bianca: x	se bianca: x
Resistenza allo strappo superficiale (cere Dennison)	(N°)	⩾ 12	—	—	—	—
Finitura		—	—	goffratura a campionario e/o da indicare	goffratura a campionario e/o da indicare	goffratura a campionario e/o da indicare
Particelle metalliche		—	assenti	—	—	—

(*) Velina o filigranata
(**) Le caratteristiche della carta destinata a documenti di sicurezza devono formare oggetto di accordo fra le parti

SCHEDA N 6

CARATTERISTICHE	Unità di misura	Carta naturale per stampa offset (per uso annuari, repertori, guide, ecc.) (*) (**) (***)	Carta naturale per stampa offset (per uso giornale) (*) (**) (***)	Carta naturale per stampa offset e tipografica (per altri scopi) (*) (**) (***)	Carta naturale per stampa calcografica (****)
Impasto fibroso		b)	b)	a) oppure b), oppure pasta chimica b.ta con massimo 30% di pasta alta resa	a) oppure b)
Grammatura	(g/m²)	37	48	40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 100 - 140	40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 100 - 140
Resistenza alla trazione - Lunghezza di rottura (media minima delle due direzioni)	(m)	⩾ 3000	⩾ 2500	⩾ 3000	⩾ 3000
Resistenza alla lacerazione - Indice di lacerazione (media minima delle due direzioni)	(mN m²/g)	⩾ 4,7	—	—	—
Ruvidità Bendtsen	(ml/min)	da 60 a 80	da 100 a 130	da 100 a 300	da 100 a 300
Fattore di riflettanza diffusa nel blu (grado di bianco)	(%)	⩾ 55	⩾ 55	I oppure II oppure III o colore da specificare	I oppure II oppure III o colore da specificare
Opacità su fondo carta	(%)	⩾ 82	⩾ 85	da 40 a 60 g/m²: ⩾ 78 da 70 a 140 g/m²: ⩾ 85	da 40 a 60 g/m²: ⩾ 78 da 70 a 140 g/m²: ⩾ 85
Fluorescenza		ammessa	ammessa	ammessa	ammessa
Assorbimento acqua ($Cobb_{60}$)	(g/m²)	⩽ 40	non collata	⩽ 30	⩽ 40
Permeabilità all'aria Gurley	(s)	da 25 a 45	—	—	—
Resistenza allo strappo superficiale (cere Dennison)	(N°)	⩾ 11	⩾ 9	con impasto a): ⩾ 12 con impasto b): ⩾ 10	—
Puntini colorati		x	y	x oppure y oppure z	x oppure y oppure z

(*) Per usi particolari richiedere prova assorbenza inchiostro porometrico (K & N) specificandone i valori.
(**) Su macchina da stampa efficiente e in condizioni di lavoro normale il caucciù non deve essere pulito prima di una bobina oppure prima di 10.000 fogli.
(***) In sede di definizione dell'ordine tra committente e fornitore va definito lo spessore in mazzetta medio.
(****) Su macchina da stampa efficiente e in condizioni di lavoro normale deve essere garantita la stampa continua di almeno una bobina o di 10.000 fogli.

SCHEDA N 7

CARATTERISTICHE	Unità di misura	Carta patinata per stampa offset (tipo A - Pigmentata o patinata leggera: patina per lato < 12 g/m²) (*) (**)	Carta patinata per stampa offset (tipo B - Patina per lato da 12 a 18 g/m²) (*) (**)	Carta patinata per stampa roto offset (tipo A - Pigmentata o patinata leggera: patina per lato < 12 g/m²) (**) (***)	Carta patinata per stampa roto offset (tipo B - Patina per lato da 12 a 18 g/m²) (**) (***)
Impasto fibroso		a) oppure b)	a) oppure b)	a) oppure b)	a) oppure b)
Grammatura	(g/m^2)	55 - 65	70 - 80 - 100 - 140	55 - 65	70 - 80 - 100 - 140
Resistenza alla trazione - Lunghezza di rottura (media minima delle due direzioni)	(m)	⩾ 3000	⩾ 2500	⩾ 3000	⩾ 2500
Liscio Bekk	(s)	aspetto matto: ⩾ 90 aspetto lucido: ⩾ 1000	aspetto matto: ⩾ 90 aspetto lucido: ⩾ 1000	⩾ 1000	⩾ 1000
Resistenza superficiale allo strappo IGT - Olio bassa viscosità	(cm/s)	aspetto matto impasto a) e b): ⩾ 70 aspetto lucido impasto a): ⩾ 100 aspetto lucido impasto b): ⩾ 70	aspetto matto impasto a) e b): ⩾ 70 aspetto lucido impasto a): ⩾ 100 aspetto lucido impasto b): ⩾ 70	con impasto a): ⩾ 100 con impasto b): ⩾ 70	con impasto a): ⩾ 100 con impasto b): ⩾ 70
Resistenza alle doppie pieghe (media minima delle due direzioni)	($\log_{10}N°$)	—	⩾ 2,30	—	⩾ 2,30
Fattore di riflettenza diffusa nel blu (grado di bianco)	(%)	⩾ 80	⩾ 80	⩾ 80	⩾ 80
Opacità su fondo carta	(%)	⩾ 85	⩾ 85	⩾ 85	⩾ 85
Aspetto		matto o lucido	—	lucido	lucido

(*) Su macchina da stampa efficiente ed in condizioni di lavoro normali il caucciù non deve essere pulito prima di una bobina prima di 10 000 fogli
(**) In sede di definizione dell'ordine tra committente e fornitore va definito lo spessore in mazzetta medio.
(***) Su macchina da stampa efficiente e in condizioni di lavoro normali il caucciù non deve essere pulito prima di una bobina e non deve dar luogo a difetti di vescicazione

SCHEDA N 8

CARATTERISTICHE	Unità di misura	Cartone per cartellette a tre lembi con elastico (*)	Cartone per raccoglitori con scatola e cartella ad anelli (tipo non rivestito) (*)	Cartone per raccoglitori con scatola e cartella ad anelli e plance per legatoria (tipo rivestito)	Cartelle o raccoglitori particolari (carbone tipo Cagliari) (*)	Cartella archivio rivestita con fettuccia (*)
Impasto fibroso		a) oppure b)	b)	b)	b)	b)
Grammatura	(g/m^2)	500 - 700	—	—	—	—
Spessore (tolleranza ±10%)	(mm)	per 500 g/m^2: 0,38 per 700 g/m^2: 0,50	0,8 - 1,0 - 1,2	1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0	1,70	1,5 - 2,0 - 2,5
Densità apparente	(g/cm^3)	—	da 1,00 a 1,15	da 0,60 a 0,70	da 0,95 a 1,15	da 0,60 a 0,70
Resistenza trazione (media minima delle due direzioni)	(N/mm^2)	con impasto a): ≥ 24,5 con impasto b): ≥ 19,6	≥ 19,6	—	≥ 29,4	—
Colore.		da specificare	da specificare	da specificare	da specificare	da specificare
Finitura.		—	liscia o goffrata e/o verniciata su un lato o ambedue	—	—	—

(*) Deve essere assicurata la lavorabilità su macchine efficiente ed in condizioni normali di lavoro

SCHEDA N 9

CARATTERISTICHE	Unità di misura	Cartone patinato per astucci pieghevoli (tipo fine, retro bianco) (*) (**)	Cartone patinato per astucci pieghevoli (tipo alta voluminosità, retro biancastro) (*) (**)	Cartone patinato per astucci pieghevoli (tipo normale con retro biancastro o grigio) (*) (**)
Impasto fibroso retro		a)	b)	b)
Grammatura	(g/m²)	240	240	250 - 290 - 350 - 400
Spessore (tolleranza ± 4%)	(mm)	0,30	0,36	per 250 g/m²: 0,34 per 290 g/m²: 0,38 per 350 g/m²: 0,47 per 400 g/m²: 0,54
Resistenza alla trazione (media minima delle due direzioni)	(KN/m)	≥ 8,5	≥ 5,5	per 250 g/m²: ≥ 5,5 per 290 g/m²: ≥ 6,5 per 350 g/m²: ≥ 8,0 per 400 g/m²: ≥ 9,0
Rigidità Taber	(mN)	M: ≥ 160 T: ≥ 60	M: ≥ 265 T: ≥ 120	per 250 g/m² M: ≥ 120 T: ≥ 60 per 290 g/m² M: ≥ 200 T: ≥ 75 per 350 g/m² M: ≥ 340 T: ≥ 140 per 400 g/m² M: ≥ 530 T: ≥ 200
Resistenza della copertina allo strappo superficiale IGT, olio bassa viscosità	(cm/s)	≥ 100	≥ 100	≥ 80
Fattore di riflettanza diffusa nel blu (grado di bianco) della copertina	(%)	I	≥ 80	≥ 80
Fattore di riflettanza diffusa nel blu (grado di bianco) del retro	(%)	I	tra 55 e 65	da non richiedere
				—

(*) Deve essere assicurata la lavorabilità su macchina efficiente ed in condizioni normali di lavoro.
(**) Eventuali valori di cordonabilità devono essere concordati tra committente e fornitore facendo riferimento al procedimento descritto nella norma UNI 8441

SCHEDA N. 10

CARATTERISTICHE	Unità di misura	Cartone patinato su un lato con il sistema «Cast»
Impasto fibroso		a) oppure b)
Grammatura	(g/m^2)	250 - 300 - 350
Spessore	(mm)	con impasto a): per 250 g/m^2: ⩾ 0,30 per 300 g/m^2: ⩾ 0,37 per 350 g/m^2: ⩾ 0,43 con impasto b): per 250 g/m^2: ⩾ 0,33 per 300 g/m^2: ⩾ 0,39 per 350 g/m^2: ⩾ 0,44
Resistenza alla trazione (media minima delle due direzioni)	(KN/m)	con impasto a): per 250 g/m^2: ⩾ 8,5 per 300 g/m^2: ⩾ 9,2 per 350 g/m^2: ⩾ 9,8 con impasto b): per 250 g/m^2: ⩾ 7,8 per 300 g/m^2: ⩾ 8,5 per 350 g/m^2: ⩾ 9,2
Fattore di riflettanza diffusa nel blu (grado di bianco)	(%)	con impasto a): ⩾ 85 con impasto b): ⩾ 80
Lucido 75°	(%)	⩾ 85
Rigidità Taber	(mN)	con impasto a): per 250 g/m^2 M: ⩾ 140 T: ⩾ 70 per 300 g/m^2 M: ⩾ 240 T: ⩾ 120 per 350 g/m^2 M: ⩾ 360 T: ⩾ 180 con impasto b): per 250 g/m^2 M: ⩾ 180 T: ⩾ 80 per 300 g/m^2 M: ⩾ 260 T: ⩾ 120 per 350 g/m^2 M: ⩾ 380 T: ⩾ 200
Resistenza superficiale allo strappo IGT - Olio bassa viscosità	(cm/s)	con impasto a): ⩾ 100 con impasto b): ⩾ 90

SCHEDA N 11

CARATTERISTICHE	Unità di misura	Carta per tovaglie e sottopiatti	Carta per cartellette
Impasto fibroso		b)	b)
Grammatura	(g/m²)	40 - 50	140 - 170 - 200 - 260
Resistenza alla trazione - Lunghezza di rottura (media minima delle due direzioni)	(m)	per tipo liscio o monolucido: ⩾ 2000 per tipo goffrato: ⩾ 1500	⩾ 2500
Ruvidità Bendtsen	(ml/min)	—	⩽ 250
Fattore di riflettanza diffusa nel blu (grado di bianco)	(%)	⩾ 65 o colore da specificare	colore da specificare
Fluorescenza		ammessa	ammessa
Assorbimento acqua ($Cobb_{60}$)	(g/m²)	—	⩽ 40
Puntini colorati		y	y oppure z
Finitura		liscio di macchina o monolucido o goffrato	
Dimensione		da concordare: preferire una dimensione (altezza del rotolo) di 100 cm	—

SCHEDA N 12

CARATTERISTICHE	Unità di misura	Carta igienica tipo rotolo (*)	Carta igienica tipo maxi rotolo (**)	Carta per asciugamani tipo rotolo (**)	Carta per asciugamani tipo piegato (***)
Impasto fibroso		b)	b)	b)	b)
Grammatura	(g/m²)	22 ad 1 velo 32 ad 1 velo 36 (n. 2 veli da 18 g/m²)	22 ad 1 velo 32 ad 1 velo 36 (n. 2 veli da 18 g/m²)	40 ad 1 velo 45 ad 1 velo	40 ad 1 velo 45 ad 1 velo
Resistenza alla trazione media minima (su condizionato)	(N/m)	per 22 g/m²: M ⩾ 195 per 22 g/m²: T ⩾ 95 per 32 g/m²: M ⩾ 250 per 32 g/m²: T ⩾ 150 per 36 g/m²: M ⩾ 150 per 36 g/m²: T ⩾ 65	per 22 g/m²: M ⩾ 195 per 22 g/m²: T ⩾ 95 per 32 g/m²: M ⩾ 250 per 32 g/m²: T ⩾ 150 per 36 g/m²: M ⩾ 150 per 36 g/m²: T ⩾ 65	—	—
Resistenza alla trazione media minima (su bagnato)	(N/m)	—		M : ⩾ 95 T : ⩾ 65	M : ⩾ 95 T : ⩾ 65
Assorbimento acqua (metodo Klemm)	(mm per 10min)	—	—	per crespata e goffrata: ⩾ 20 per solo crespata: ⩾ 10	⩾ 20
Fattore di riflettanza diffusa nel blu (grado di bianco)	(%)	per 22 g/m²: un tipo tra 60 e 70 per 22 g/m²: altro tipo tra 40 e 50 per 32 g/m²: tra 40 e 50 per 36 g/m²: un tipo ⩾ 80 per 36 g/m²: altro tipo tra 50 e 70	per 22 g/m² un tipo tra 60 e 70 per 22 g/m²: altro tipo tra 40 e 50 per 32 g/m²: tra 40 e 50 per 36 g/m²: un tipo ⩾ 80 per 36 g/m²: altro tipo tra 50 e 70	un tipo: ⩾ 80 altro tipo: tra 60 e 70 altro tipo: tra 40 e 50 o colore da specificare	un tipo: ⩾ 80 altro tipo: tra 60 e 70 altro tipo: tra 40 e 50 o colore da specificare
Altezza	(mm)	99 ± 1,5	99 ± 1,5	da 220 a 250 da specificare. Con tolleranza + 2mm — 5mm	da 220 a 250 da specificare. Con tolleranza + 2mm — 5mm
Lunghezza minima dello strappo	(mm)	120	—	—	—
Lunghezza minima	(mm)	—	—	—	330
Strappi minimo nel rotolo	(N.)	per 22 g/m²: 350 per 32 g/m²: 250 per 36 g/m²: 190	—	—	—
Lunghezza minima del rotolo	(m)	—	per 22 g/m²: 600 per 32 g/m²: 400 per 36 g/m²: 400	tipo crespato: 100 tipo goffrato: 60	—
Finitura		crespata	crespata	crespata e goffrata per fattore di riflettanza diffusa nel blu ⩾ 80. Solo crespata per gli altri due tipi	Per tutti i tipi crespato e goffrato

(*) L'offerta deve essere effettuata a prezzo per strappo.
(**) L'offerta deve essere effettuata a prezzo per metro.
(***) L'offerta deve essere effettuata a prezzo per unità.

SCHEDA N 13

CARATTERISTICHE	Unità di misura	Carta per tovaglioli	Lenzuolini per visita medica (*)	Carta per pulizia in rotoli (*) 4.
Impasto fibroso		b)	b)	b)
Grammatura	(g/m^2)	20 ad 1 velo 36 (n. 2 veli da 18 g/m^2)	35 ad 1 velo 44 (n. 2 veli da 22 g/m^2)	44 (n. 2 veli da 22 g/m^2)
Resistenza alla trazione media minima (su condizionato)	(N/m)	—	M : ⩾ 320 T : ⩾ 250	—
Resistenza alla trazione media minima (su bagnato)	(N/m)	per 20 g/m^2: M ⩾ 40 per 20 g/m^2: T ⩾ 25 per 36 g/m^2: M ⩾ 35 per 36 g/m^2: T ⩾ 20	—	M : ⩾ 95 T : ⩾ 65
Fattore di riflettanza diffusa nel blu (grado di bianco)	(%)	per 20 g/m^2: ⩾ 75 per 36 g/m^2: ⩾ 80	⩾ 75	un tipo: ⩾ 75 altro tipo: tra 35 e 65 o colore da specificare
Assorbimento acqua (metodo Klemm)	(mm per 10min)	per 20 g/m^2 un tipo: crespato e goffrato ⩾ 20 per 20 g/m^2 altro tipo: monolucido goffrato: non assorbente per 36 g/m^2 crespato e goffrato lungo i bordi: ⩾ 40	—	un tipo: ⩾ 30 altro tipo: ⩾ 20
Dimensioni area	(cm^2)	per 20 g/m^2: ⩾ 800 per 36 g/m^2: ⩾ 1000		—
Altezza	(mm)	—	⩾ 530	⩾ 250
Lunghezza minima dello strappo	(mm)	—	⩾ 370	⩾ 370
Strappi minimo nel rotolo	(N.)	—	125	800 oppure 2000
Finitura		per 20 g/m^2 un tipo: crespato e goffrato altro tipo: monolucido goffrato per 36 g/m^2: crespato e goffrato lungo i bordi	crespata	crespata

(*) L'offerta deve essere effettuata a prezzo per strappo.

SCHEDA N 14

CARATTERISTICHE	Unità di misura	Carta per avvolgere ed imballaggio		Carta per sacchetti da imballaggio e per buste a sacchetto (invii postali)	Carta per buste a sacco per stampa flessografica (invii postali)
		Tipo *A*	Tipo *B*		
Impasto fibroso		b)	b)	b)	b)
Grammatura	(g/m^2)	30 - 40 - 60 - 80 - 100 - 120	30 - 40 - 60 - 80 - 100 - 120	30 - 40 - 60 - 80 - 100 - 120	30 - 40 - 60 - 80 - 100 - 120
Resistenza alla trazione - Lunghezza di rottura (media minima delle due direzioni	(m)	fino a 60 g/m^2: ⩾ 2500 da 80 a 120 g/m^2: ⩾ 5000	fino a 60 g/m^2: ⩾ 2000 da 80 a 120 g/m^2: ⩾ 3000	fino a 60 g/m^2: ⩾ 2000 da 80 a 120 g/m^2: ⩾ 4000	fino a 60 g/m^2: ⩾ 2000 da 80 a 120 g/m^2: ⩾ 3500
Resistenza alla lacerazione - Indice di lacerazione (media minima delle due direzioni	(mN m^2/g)	fino a 60 g/m^2: ⩾ 7,8 da 80 a 120 g/m^2: ⩾ 9,8	⩾ 5,9	fino a 60 g/m^2: ⩾ 5,9 da 80 a 120 g/m^2: ⩾ 7,8	fino a 60 g/m^2: ⩾ 5,9 da 80 a 120 g/m^2: ⩾ 7,8
Ruvidità Bendtsen	(ml/min)	per lisciata in macchina: ⩾ 350 per calandrata: ⩽ 200	per lisciata in macchina: ⩾ 350	per lisciata in macchina: ⩾ 350	per lisciata in macchina: ⩾ 350
Fattore di riflettanza diffusa nel blu (grado di bianco)	(%)	⩾ 65 o colore da specificare	⩾ 65 o colore da specificare	⩾ 65 o colore da specificare	⩾ 65 o colore da specificare
Assorbimento acqua ($Cobb_{30}$)	(g/m^2)	fino a 60 g/m^2: ⩽ 35	non collata	—	non collata
Assorbimento acqua ($Cobb_{60}$)	(g/m^2)	da 80 a 120 g/m^2: ⩽ 25	—	⩽ 30 solo per buste per invii postali	
Fluorescenza		ammessa	ammessa	ammessa	ammessa
Puntini colorati		y oppure z	y oppure z	y oppure z	y oppure z
Finitura		liscia di macchina oppure calandrata oppure monolucida oppure millerighe	liscia di macchina oppure calandrata oppure monolucida oppure millerighe	liscia di macchina oppure calandrata oppure monolucida oppure millerighe	liscia di macchina oppure calandrata oppure monolucida oppure millerighe

SCHEDA N 15

CARATTERISTICHE	Unità di misura	Carta autocopiante tipo trasmittente	Carta autocopiante tipo ricetrasmittente	Carta autocopiante tipo ricevente un solo lato	Carta autocopiante tipo autocontenuto
Impasto fibroso		pura pasta chimica b.ta con massimo tracce di pasta ad alta resa	pura pasta chimica b.ta con massimo tracce di pasta ad alta resa	pura pasta chimica b.ta con massimo tracce di pasta ad alta resa	pura pasta chimica b.ta con massimo tracce di pasta ad alta resa
Grammatura (*)	(g/m^2)	55 - 80 - 90	45 - 55 - 60	55 - 90 - 170	35 - 40 - 50 - 60
Lunghezza di rottura - media minima delle due direzioni	(m)	$\geq$ 3500	$\geq$ 3000	$\geq$ 3500	fino a 40 g/m^2: $\geq$ 3000 da 50 g/m^2: $\geq$ 3500
Fattore di riflettanza diffusa nel blu (grado di bianco)	(%)	$\geq$ 80 o colore da specificare	$\geq$ 80 o colore da specificare	$\geq$ 80 o colore da specificare	$\geq$ 75 o colore da specificare
Opacità su fondo carta	(%)	per 55 g/m^2: $\geq$ 70 per 80 g/m^2: $\geq$ 75 per 90 g/m^2: $\geq$ 85	$\geq$ 70	per 55 g/m^2: $\geq$ 70 per 90 g/m^2: $\geq$ 85 per 170 g/m^2: $\geq$ 95	per 35 g/m^2: $\geq$ 70 per 40 g/m^2: $\geq$ 70 per 50 g/m^2: $\geq$ 75 per 60 g/m^2: $\geq$ 80
Colore della traccia		azzurra oppure nera	azzurra oppure nera	conforme al colore della traccia della carta trasmittente e/o ricetrasmittente	azzurra oppure nera
Trasmettitività e ricettività della scrittura (copiabilità)		se bianca: $\geq$ 0,25 se colorata: $\geq$ 0,20 (***)	se bianca: $\geq$ 0,25 se colorata: $\geq$ 0,20 (***)	se bianca: $\geq$ 0,25 se colorata: $\geq$ 0,20 (***)	se bianca: $\geq$ 0,25 se colorata: $\geq$ 0,20 (***)
Corrispondenza alle norme di igiene del lavoro (**)		allegare nell'offerta dichiarazione U.S.L.	allegare nell'offerta dichiarazione U.S.L.	allegare nell'offerta dichiarazione U.S.L.	allegare nell'offerta dichiarazione U.S.L.
Puntini colorati		x	x	x	x

(*) La grammatura è data a titolo indicativo: ogni fornitore deve specificare la grammatura di sua produzione alla quale è applicata una tolleranza del ± 5% fino a grammature di 85 g/m^2 e del ± 4% per grammature superiori.
(**) Normalmente la U.S.L. controlla l'assenza di benzene, toluene, xilene e se il contenuto in policloruro di bifenile è inferiore a 10 p.p.m.
(***) Per le carte con colorazione di fondo con densità ottica superiore a 0,25 il valore della densità di contrasto può essere inferiore al minimo indicato, per cui deve essere oggetto di accordo tra le parti.

SCHEDA N 16

CARATTERISTICHE	Unità di misura	Carta per mappe
Impasto fibroso		pura pasta chimica con massimo tracce di pasta ad alta resa
Grammatura	(g/m^2)	100 - 120 - 140
Lunghezza di rottura - media minima delle due direzioni	(m)	$\geq$ 4500
Assorbenza inchiostro porometrico K & N		43 $\pm$ 2
Fattore di riflettanza diffusa nel blu (grado di bianco)	(%)	$\geq$ 75
Resistenza alle doppie pieghe - media minima delle due direzioni	($\log_{10}$ N°)	per 100 g/m^2 $\geq$ 2,30 per 120 g/m^2 $\geq$ 2,30 per 140 g/m^2 $\geq$ 2,48
Collatura metodo tratti - inchiostro da scrivere (Pelikan 4001)		non deve spandere o sbavare per qualsiasi larghezza di tratto e non trapelare sulla superficie opposta fino a tratti di 1,5 mm di larghezza
Ruvidità Bendtsen	(ml/min)	da 70 a 130
Fluorescenza		non è ammessa una differenza superiore a 2,5 unità in valore assoluto tra le misure effettuate con apparecchio Elrepho lampada allo xeno senza e con filtro FL 40
Puntini colorati		puntino singolo con superficie equivalente massima di 0,3 mm^2; superficie equivalente massima complessiva dei puntini 1,5 mm^2/m^2
Opacità su fondo carta	(%)	per 100 g/m^2: $\geq$ 85 per 120 g/m^2 e grammature superiori: $\geq$ 90
Resistenza relativa allo stato bagnato	(%)	$\geq$ 30 dopo almeno 30 giorni dalla fabbricazione
Stabilità dimensionale		se interessano i limiti, questi devono essere di volta in volta specificati indicando contemporaneamente le condizioni di prova

SCHEDA N 17

CARATTERISTICHE	Unità di misura	Carta durevole tipo *A* (Per la documentazione destinata ad essere conservata, in teoria illimitatamente)	Carta durevole tipo *B* (Per la documentazione destinata ad essere conservata per almeno 100 anni)
Impasto fibroso		Fibre di cotone e/o linters 100%; è ammessa la presenza di fibre di canapa, lino, ramiè	Fibre di pasta chimica b.ta di primo impiego di conifera in quantità non inferiore al 75%; è ammessa la presenza fino ad un massimo del 25% di pasta chimica b.ta di primo impiego di latifoglia e/o fibre annuali
Grado di polimerizzazione (*)		Ciascuna materia prima fibrosa impiegata dovrà avere un grado di polimerizzazione ⩾ 1000	Ciascuna materia prima fibrosa impiegata dovrà avere un grado di polimerizzazione ⩾ 1000
Grammatura	(g/m^2)	80 - 95 - 120 - 160 - 200	80 - 95 - 120 - 160 - 200
Resistenza alla lacerazione (indice di lacerazione in direzione longitudinale al senso di macchina)	($mN\ m^2/g$)	⩾ 6,0	⩾ 6,0
Resistenza alle doppie pieghe tal quale - media minima delle due direzioni	($\log_{10}$ N°)	per 80 g/m²: ⩾ 2,18 per 95 g/m²: ⩾ 2,40 per 120 g/m²: ⩾ 2,54 per 160 g/m²: (****) per 200 g/m²: (****)	per 80 g/m²: ⩾ 1,95 per 95 g/m²: ⩾ 2,24 per 120 g/m²: ⩾ 2,39 per 160 g/m²: (****) per 200 g/m²: (****)
Resistenza alle doppie pieghe dopo invecchiamento accelerato a 105 °C per 72h (media minima delle due direzioni - perdita ammessa)	($\log_{10}$ N°)	⩽ 0,16	⩽ 0,16
Fattore di riflettanza diffusa nel blu (grado di bianco) tal quale	(%)	⩾ 75; non è ammesso l'impiego di sbiancanti fluorescenti o di nuanzanti (**)	⩾ 75; non è ammesso l'impiego di sbiancanti fluorescenti o di nuanzanti (**)
Fattore di riflettanza diffusa nel blu (grado di bianco) dopo invecchiamento accelerato a 105 °C per 72h - perdita ammessa	(%)	In valore assoluto: non superiore a 5	In valore assoluto: non superiore a 5
Opacità su fondo carta	(%)	⩾ 85	⩾ 85
Ruvidità Bendtsen	(ml/min)	Liscio di macchina, uniforme sui due lati del foglio	Liscio di macchina, uniforme sui due lati del foglio
pH (metodo di estrazione a freddo)		tra 7,5 e 8,5	tra 7,5 e 8,5
Materie collanti		Non è ammessa la presenza di colofonia, di amido e di gelatina	Non è ammessa la presenza di colofonia, di amido e di gelatina
Assorbimento acqua ($Cobb_{60}$)	(g/m^2)	⩽ 25	⩽ 25
Collatura metodo tratti inchiostro Pelikan 4001 al tannogallato di ferro	(mm)	I tratti incrociati devono risultare senza sbavature	I tratti incrociati devono risultare senza sbavature
Materie di carica	(%)	Sono ammessi solo il caolino ed il carbonato di calcio. Percentuale massima ammessa 10%, con un minimo del 3% di carbonato di calcio	Sono ammessi solo il caolino ed il carbonato di calcio. Percentuale massima ammessa 10%, con un minimo del 3% di carbonato di calcio
Finitura		È facoltativa la filigrana e deve essere richiesta espressamente (***)	È facoltativa la filigrana e deve essere richiesta espressamente (***)

(*) Poiché questa caratteristica non può essere determinata sul prodotto finito la cartiera dovrà conservare la documentazione che assicuri il valore di questo parametro.
(**) È ammessa una fluorescenza che dà luogo ad una differenza non superiore a 2,5 unità, in valore assoluto, tra le misure effettuate con apparecchio Elrepho, lampada allo xeno senza e con filtro FL 40.
(***) *Può essere riportato in tutto o in parte:* 1) la ragione sociale o il marchio registrato della cartiera; 2) l'anno di fabbricazione; 3) i simboli: (durevole) e «A» o «B» rispettivamente per i tipi di carta «A» o «B»; 4) lo stemma della Repubblica italiana se richiesto espressamente. Le diciture devono essere leggibili, i simboli, i marchi e l'eventuale stemma identificabili senza difficoltà. L'altezza del carattere non deve essere superiore a 12 mm. Da specificare se la eventuale filigrana deve essere fabbricata ad umido o a secco.

NORME UNI PER IL CAMPIONAMENTO
E L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI
DEI MANUFATTI CARTARI

UNI 6436	9.86	Carta e cartone - Campionamento per determinare la qualità media
UNI 6437	9.86	Carta e cartone - Determinazione dell'assorbimento d'acqua - Metodo Cobb
UNI 6438/1	9.86	Carta e cartone - Determinazione delle proprietà di trazione - Metodo a velocità costante di applicazione del carico
UNI 6438/2	9.86	Carta e cartone - Determinazione delle proprietà di trazione - Metodo a gradiente costante di applicazione di allungamento
UNI 6440	9.86	Carta e cartone - Determinazione della grammatura
UNI 6441	9.86	Carta e cartone - Determinazione dello spessore di fogli singoli (e metodo di calcolo della massa volumica del cartone)
UNI 6442	9.86	Carta - Determinazione dello spessore in mazzetta e della massa volumica
UNI 6444	9.86	Carta e cartone - Determinazione della resistenza a lacerazione
UNI 6445	9.86	Carta e cartone - Determinazione delle ceneri
UNI 7622	9.86	Carta, cartone e paste - Determinazione del fattore di riflettanza diffusa
UNI 7623	9.86	Carta e cartone - Determinazione del fattore di riflettanza diffusa nel blu (grado di bianco ISO)
UNI 7624	9.86	Carta e cartone - Determinazione dell'opacità su fondo carta - Metodo di riflessione in luce diffusa
UNI 7626/1	9.86	Carta e cartone - Determinazione del ruvido/liscio (per perdita d'aria) - Metodo generale
UNI 7626/2	9.86	Carta e cartone - Determinazione del ruvido (per perdita d'aria) - Metodo Bendtsen
UNI 7626/3	9.86	Carta e cartone - Determinazione del liscio (per perdita d'aria) - Metodo Bekk
UNI 7627	12.76	Prove su carta e cartone patinati - Valutazione dell'assorbenza agli inchiostri porometrici
UNI 7629/1	9.86	Carta e cartone - Determinazione della permeabilità all'aria (campo di misura medio) - Metodo generale
UNI 7629/4	9.86	Carta e cartone - Determinazione della permeabilità all'aria (campo di misura medio) - Metodo Gurley
UNI 7727	11.77	Prove su carta e cartone - Condizionamento
UNI 8441	3.83	Prove su cartone e prodotti cartotecnici - Determinazione della cordonabilità
UNI 9070	9.86	Carta e cartone - Determinazione della rigidità - Metodo per flessione statica
UNI 9071	9.86	Carta e cartone - Determinazione del fattore di riflettanza diffusa Z dei materiali bianchi fluorescenti (grado di bianco Z)
UNI 9072	9.86	Carta - Determinazione della resistenza alla piegatura - Metodo Schopper
UNI 9073	9.86	Carta e cartone - Determinazione della resistenza allo strappo superficiale per mezzo di cere Dennison
UNI 9074	9.86	Carta e cartone - Determinazione del pH di un estratto acquoso - Metodo per estrazione a freddo
UNI 9075	9.86	Carta e cartone - Determinazione dell'umidità - Metodo per essiccamento in stufa
UNI 9076	9.86	Carta e cartone - Determinazione della resistenza a trazione allo stato bagnato dopo saturazione
UNI 9077	9.86	Carta e cartone - Stima dei puntini colorati
UNI 9078	9.86	Carta e cartone - Determinazione dell'indice di collatura all'inchiostro da scrivere - Metodo ai tratti incrociati
UNI 9079	9.86	Carta e cartone - Determinazione del contrasto di densità della traccia delle carte autocopianti (copiabilità) per mezzo dell'apparecchio IGT
UNI 9080	9.86	Carta e cartone - Invecchiamento accelerato - Trattamento al calore secco
UNI 9113	9.86	Carta e cartone - Determinazione dell'assorbimento d'acqua (ascensione capillare) - Metodo Klemm

NOTE

Nota alle premesse:

Il primo comma dell'art. 5 della legge n. 283/1985 prevede che: «Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, emana il regolamento di esecuzione con il quale determina i criteri per la classificazione delle carte e degli altri manufatti cartari, tenendo conto delle loro caratteristiche qualitative e della loro idoneità alle varie utilizzazioni, stabilisce le caratteristiche delle singole categorie di prodotti cartari ed indica per quali di esse può essere ammessa la presenza di puntini colorati o di altri difetti tollerabili con riferimento ai vari usi cui le diverse categorie di prodotto vanno destinate».

Nota all'art. 8 e all'art. 11:

Gli enti indicati nell'art. 2 della legge n. 283/1985 sono: lo Stato e gli enti pubblici territoriali, nonché tutti gli enti, istituti, aziende o amministrazioni soggetti a vigilanza o tutela dello Stato o delle regioni, province, comuni e gli enti pubblici economici.

87G0319

DECRETO 9 marzo 1987, n. **173.**

Approvazione del capitolato tipo per la fornitura di prodotti cartari.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1985, n. 283;

Visto l'art. 5, comma secondo, della citata legge n. 283/1985;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1987, n. 172, contenente il regolamento di esecuzione della legge 5 giugno 1985, n. 283;

Decreta:

Articolo unico

È approvato l'annesso capitolato-tipo per la fornitura di prodotti cartari ai soggetti di cui all'art. 2 della legge 5 giugno 1985, n. 283.

I soggetti indicati all'art. 2 della citata legge 5 giugno 1985, n. 283, con provvedimenti di loro competenza, devono uniformare i capitolati per la fornitura di prodotti cartari alle disposizioni contenute nel presente decreto, entro sei mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 9 marzo 1987

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ZANONE

Il Ministro del tesoro
GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

CAPITOLATO-TIPO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI A SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 5 GIUGNO 1985, N. 283.

Art. 1.

1. Costituiscono oggetto del presente capitolato-tipo i prodotti cartari contemplati nel regolamento di esecuzione della legge 5 giugno 1985, n. 283, approvato con decreto ministeriale pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 102 del 5 maggio 1987.

Art. 2.

1. I prodotti cartari sono confezionati in rotoli, bobine, fogli stesi su bancale, risme, pacchi.

2. Si intende per:

rotolo: nastro di carta o cartone avvolto su se stesso, su un tamburo arrotolatore o su di un'anima;

bobina: nastro di carta o cartone avvolto generalmente su un'anima; la bobina è ricavata per taglio da un rotolo dopo passaggio in bobinatrice;

foglio: superficie limitata di carta o di cartone di forma generalmente rettangolare;

risma: insieme di 500 fogli identici di carta o cartone impaccati o meno;

pacco: frazione di risma impaccata.

3. Le quantità sono indicate per:

unità o
peso o
metro lineare o
metro quadrato.

4. Nel peso delle forniture dei prodotti cartari è compreso anche il peso dell'imballaggio ad eccezione dei bancali, dei telai, delle reggette delle casse.

5. Nel peso delle bobine e dei rotoli è compresa anche l'anima.

Art. 3.

1. I bandi di gara (per pubblici incanti o licitazione privata o appalto concorso) devono contenere tra l'altro:

a) le quantità, espresse secondo quanto previsto all'art. 2, comma terzo;

b) la qualità con riferimento alle specifiche tecniche di cui al regolamento di esecuzione della legge 5 giugno 1985, n. 283, approvato con decreto ministeriale 9 marzo 1987, n. 172, e la eventuale richiesta di un campione-tipo;

c) se non esplicitamente indicato nel regolamento di esecuzione, il formato in centimetri e frazioni di centimetro, la dimensione dei diametri nominali e/o il numero dei metri, nel caso di forniture in bobina o in rotoli;

d) quando necessario il senso di direzione della fibra;

e) la grammatura per metro quadrato;

f) la confezione e l'imballaggio richiesti;

g) il termine ed il luogo della consegna della merce;

h) il laboratorio di analisi presso il quale verranno eventualmente eseguiti i collaudi.

Art. 4.

1. I prodotti cartari oggetto di fornitura debbono essere esenti da difetti che ne impediscono la normale utilizzazione.

2. Il committente ha facoltà di sottoporre ad analisi i prodotti forniti, per l'accertamento dei requisiti prescritti e/o per stabilire la loro rispondenza al campione-tipo.

3. Per il prelievo dei campioni e per l'esecuzione delle analisi debbono essere adottati i procedimenti stabiliti dalle norme UNI ai sensi del decreto ministeriale 9 marzo 1987, n. 172.

4. Alle analisi di laboratorio può assistere un esperto eventualmente designato dal fornitore.

5. Le spese per le analisi saranno poste a carico del fornitore qualora dalle prove eseguite la qualità dei prodotti forniti non rispondesse alla qualità richiesta o a campione-tipo.

Art. 5.

1. I prodotti cartari non idonei all'uso cui sono destinati debbono essere contestati al fornitore dal committente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro tre giorni dal ricevimento della merce.

2. Nel caso di prodotti trasformati il trasformatore è unico responsabile dell'accertamento dell'idoneità dei prodotti all'uso cui sono destinati.

3. Il committente, qualora ritenga di accettare anche parzialmente la fornitura, sarà tenuto al pagamento del minor prezzo in proporzione al minor valore commerciale del prodotto.

4. Il fornitore può ritirare la merce contestata e sostituirla con altra idonea all'uso cui è destinata entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma.

Art. 6.

1. Il committente è obbligato ad accettare dal produttore alle condizioni contrattuali il prodotto in più o in meno con le seguenti tolleranze:

fino a 2.000 kg	30%
da kg 2.001 a kg 5.000	20%
da kg 5.001 a kg 10.000	15%
da 10.001 a kg 30.000	10%
da kg 30.001 a kg 200.000	5%

Oltre kg 200.000 il quantitativo massimo da accettare in più o in meno è di kg 10.000.

2. Per le carte filigranate il committente è obbligato a ritirare quantitativi in mezzo formato nei limiti del 10%.

NOTE

Note alle premesse:

— Il secondo comma dell'art. 5 della legge n. 283/1985 (Utilizzazione, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, di prodotti cartari con standards qualitativi minimi in relazione all'uso cui devono venire destinati) prevede che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, approvi un capitolato-tipo per la fornitura di prodotti cartari ai soggetti indicati all'art. 2 [si veda la nota all'articolo unico], che provvedono quindi, nei sei mesi successivi, ad emanare i provvedimenti di loro competenza, al fine di uniformare le occorrenti forniture di carta alle previsioni del capitolato-tipo medesimo.

— Il D.M. 9 marzo 1987, n. 172, è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'articolo unico:

Gli enti indicati nell'art. 2 della legge n. 283/1985 sono: lo Stato e gli enti pubblici territoriali, nonché tutti gli enti, istituti, aziende o amministrazioni soggetti a vigilanza o tutela dello Stato o delle regioni, province, comuni e gli enti pubblici economici.

87G0320

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 13 aprile 1987.

Tariffe professionali dei dottori agronomi e forestali.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 59 della legge 7 gennaio 1976, n. 3;

Vista la tariffa per le prestazioni professionali dei dottori agronomi, approvata con la legge 16 agosto 1952, n. 1180, ed i successivi adeguamenti disposti con il decreto ministeriale 18 settembre 1963;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 1967, 5 luglio 1973, 17 maggio 1976 e 12 marzo 1979 che modificano la tariffa suddetta;

Esaminata la deliberazione in data 4 luglio 1986 del consiglio nazionale dei dottori agronomi, concernente la tariffa professionale della categoria;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale dei prezzi ai sensi dell'art. 14, penultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Decreta:

È approvata la deliberazione adottata dal consiglio nazionale dei dottori agronomi in data 4 luglio 1986.

Roma, addì 13 aprile 1987

Il Ministro di grazia e giustizia
ROGNONI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI NELLA SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1986

Visto l'art. 59 della legge 7 gennaio 1976, n. 3;

Vista la tariffa per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e forestali, approvata con legge 16 agosto 1952, n. 1180, ed i successivi adeguamenti disposti con i seguenti decreti ministeriali:

decreto ministeriale 18 settembre 1963;
decreto ministeriale 12 aprile 1967;
decreto ministeriale 5 luglio 1973;
decreto ministeriale 17 maggio 1976;
decreto ministeriale 12 marzo 1979;

Considerato che per l'aumentato costo della vita si rende necessario l'aggiornamento delle tariffe in questione previsto all'art. 59 della citata legge n. 3/1976 e che tale aggiornamento debba avvenire sulla base dell'indice di svalutazione dell'ISTAT;

Delibera

di sottoporre al Ministero di grazia e giustizia, affinché detto Dicastero, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, voglia procedere all'aggiornamento della tariffa professionale nel seguente modo:

1. I compensi a vacazione previsti dagli articoli 3, 4, 6 e 7 dell'allegato al decreto ministeriale 18 settembre 1963, sono così determinati:

Art. 3. — Al dottore agronomo e al dottore forestale spetta un onorario di L. 19.500 per ogni vacazione di un'ora con un massimo di otto vacazioni giornaliere per lavori eseguiti in residenza e di dodici vacazioni per lavori eseguiti in campagna. Per la prima ora spetta l'onorario di L. 22.000 per lavoro in studio e di L. 24.000 per i lavori in campagna.

Art. 4. — Al dottore agronomo e al dottore forestale spetta un compenso di L. 39.000 anche se l'incarico richiede un tempo inferiore a due vacazioni. Trattandosi però di semplice consulto verbale, o di breve conferenza nel proprio studio, su argomenti di limitata importanza, tale compenso minimo può essere ridotto a L. 19.500.

Art. 6. — Nel caso che l'onorario sia liquidato a misura, a percentuale o a discrezione, per ora impiegata al trasferimento in luogo, al ritorno in residenza e ad operazione di campagna è sempre dovuto l'onorario integrativo di vacazione in ragione di:

L. 7.800 per il dottore agronomo ed il dottore forestale;
L. 5.000 per il collaboratore di concetto.

Art. 7. — Per i tipi di frazionamento di cui alla lettera *l*) dell'art. 2 va aggiunto all'onorario a vacazione un compenso di L. 9.700 per ogni particella risultante dal frazionamento.

2. Gli onorari ed i compensi aggiornati ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 17 maggio 1976, con esclusione di quelli a percentuale sui valori di cui agli articoli 34, 44, 54, 56, 58, 60 e 65 e di cui alle tabelle *C, D, E, F* e *G* per le colonne *b* e *c*, dell'allegato al decreto ministeriale 18 settembre 1963, sono aumentati del 116,85%.

87A3669

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 9 aprile 1987.

Modificazione al decreto ministeriale 24 luglio 1985 relativo alla concessione del premio e premio complementare per la nascita di vitelli.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1985, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 12 febbraio 1987, relativo alla concessione del premio e del premio complementare alla nascita dei vitelli;

Visto il regolamento CEE n. 467/87 del Consiglio del 20 febbraio 1987 che reca modifiche al regolamento CEE n. 1346/86, relativo alla concessione del premio complementare per la nascita dei vitelli;

Visto il regolamento CEE n. 1094/87 della commissione del 21 aprile 1987 che modifica il regolamento CEE n. 1694/86, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione di un premio alla nascita dei vitelli;

Ritenuta la necessità di uniformare il decreto ministeriale 24 luglio 1985 alle disposizioni dei regolamenti comunitari;

Decreta:

Articolo unico

Il testo del secondo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 24 luglio 1985 è modificato come segue:

«In applicazione dei regolamenti CEE n. 1346/86, n. 1694/86 e successive modifiche, il premio ed il premio complementare sono concessi per i vitelli nati tra il 28 aprile 1986 ed il 31 dicembre 1988».

Roma, addì 9 aprile 1987

Il Ministro: PANDOLFI

87A3636

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 marzo 1987.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a dieci anni, con godimento 1° febbraio 1987, emessi fino all'importo massimo di lire 5.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 425322/66-AU-127 del 24 gennaio 1987, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1987, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 30, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a dieci anni, con godimento 1° febbraio 1987, fino all'importo massimo di lire 5.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 24 gennaio 1987, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che i titoli in parola sono stati interamente sottoscritti;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 425322 del 24 gennaio 1987, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a dieci anni, con godimento 1° febbraio 1987, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 5.000 miliardi, ammonta a nominali lire 5.000 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1987
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 327

87A3717

DECRETO 20 marzo 1987.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a dieci anni, con godimento 18 febbraio 1987, emessi fino all'importo massimo di lire 6.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 425428/66-AU-128 del 3 febbraio 1987, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1987, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 278, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a dieci anni, con godimento 18 febbraio 1987, fino all'importo massimo di lire 3.000 miliardi, successivamente elevato a lire 6.000 miliardi con decreto ministeriale n. 425695 del 18 febbraio 1987;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 3 febbraio 1987, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che i titoli in parola sono stati interamente sottoscritti;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 425428 del 3 dicembre 1987, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a dieci anni, con godimento 18 febbraio 1987, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 3.000 miliardi, successivamente elevato a lire 6.000 miliardi, ammonta a nominali lire 6.000 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1987
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 326

87A3715

DECRETO 20 marzo 1987.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a dieci anni, con godimento 1° gennaio 1987, emessi fino all'importo massimo di lire 5.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 626534/66-AU-126 del 23 dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1986, registro n. 42 Tesoro, foglio n. 232, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a dieci anni, con godimento 1° gennaio 1987, fino all'importo massimo di lire 5.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 23 dicembre 1986, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che i titoli in parola sono stati interamente sottoscritti;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 626534 del 23 dicembre 1986, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a dieci anni, con godimento 1° gennaio 1987, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 5.000 miliardi, ammonta a nominali lire 5.000 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1987
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 328

87A3716

DECRETO 3 aprile 1987.

Emissione di certificati di credito del Tesoro a sconto, settennali, con godimento 21 aprile 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 911, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1987;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro a sconto (CTS);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a sconto (CTS) al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, della durata di sette anni, con godimento 21 aprile 1987, da assegnare con il sistema dell'asta marginale riferito al prezzo di aggiudicazione di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Il tasso di interesse annuale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 21 aprile 1988, è pari al 4,86 per cento.

Il tasso di interesse annuale per le cedole successive sarà pari alla metà della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza di dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di gennaio e febbraio precedenti la data di godimento delle cedole stesse.

Il suddetto rendimento annuale lordo verrà corretto per mantenere invariato il carico fiscale sui predetti buoni al 6,25 per cento. Il fattore moltiplicativo di correzione è rappresentato dal rapporto

$$\frac{(1 - t_n)}{(1 - t_o)}$$

dove t_o è la misura unitaria della ritenuta fiscale al momento dell'emissione e t_n quella alla quale sono assoggettati i buoni ordinari del Tesoro relativi alle aste di cui al precedente comma.

Il valore della metà della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT stessi.

Il prezzo d'asta per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma è pari:

a) in caso di asta marginale, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

b) in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie e il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono commisurati al valore di rimborso e corrisposti in rate annuali posticipate al 21 aprile di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 21 aprile 1988 e l'ultima il 21 aprile 1994.

Gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 6,25% come previsto dal ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al taglio minimo.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 21 aprile 1994, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata sulla differenza fra il valore di rimborso e il prezzo di emissione dei certificati stessi. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, e le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

Le aziende di credito, gli istituti centrali di categoria e le società finanziarie di cui al precedente comma possono partecipare in proprio e per conto della clientela

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,70 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Il prezzo base di collocamento dei certificati di cui al presente decreto è stabilito in lire 72 per ogni 100 lire di capitale nominale e le eventuali maggiorazioni devono essere pari a 10 centesimi di lira, o ad un multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da 10 centesimi verranno arrotondate per eccesso.

Art. 10.

Le offerte degli operatori, redatte su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo di collocamento.

L'importo di ciascuna offerta non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino a un massimo di cinque offerte; nello stesso modello dovranno essere indicate le filiali della Banca

d'Italia sino ad un massimo di dieci presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento del controvalore dei titoli assegnati.

Art. 11.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario, via Nazionale n. 91, Roma. Le buste, qualora siano recapitate a cura del mittente, debbono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta amministrazione centrale, via Nazionale, 91, Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 12 del giorno 17 aprile 1987 non verranno prese in considerazione.

Art. 12.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione, con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente assegnati agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 14.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 23 aprile 1987, senza versamento dei dietimi.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 15.

Il 23 aprile 1987, la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore dei certificati assegnati, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà quindi all'emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo decimo, cap. 5100.

Art. 16.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito e al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per le operazioni di pagamento delle cedole d'interesse e di rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati da apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 17.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da sette cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO A SCONTO (CTS)» «1987-1994» «EMISSIONE 21 APRILE 1987».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO A SCONTO (CTS)» «1987-1994» «EMISSIONE 21 APRILE 1987».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento

della cedola, nonché del numero di codice ABI; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso di interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nellò spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola e delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati e ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO A SCONTO (CTS)» «1987-1994» «EMISSIONE 21 APRILE 1987».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da L. 1.000.000: in rosso;
taglio da L. 5.000.000: in mattone;
taglio da L. 10.000.000: in azzurro;
taglio da L. 50.000.000: in celeste;
taglio da L. 100.000.000: in verde;
taglio da L. 500.000.000: in rosa;
taglio da L. 1.000.000.000: in giallo;
taglio da L. 10.000.000.000: in violetto.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1988 al 1994, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1994, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1987
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 61

87A3775

DECRETO 4 aprile 1987.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 26 maggio 1986 a otto anni, emessi per 800 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 623007/66-AU-111 in data 10 maggio 1986, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1986, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 214, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 26 maggio 1986, di durata ottennale, per l'importo di 800 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 16 del richiamato decreto ministeriale, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni, sia all'interno che all'estero, sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Titolo I

CERTIFICATI NON STAMPIGLIATI

Art. 1.

Per i certificati di credito del Tesoro denominati in ECU privi della stampigliatura «pagabile all'estero», i fondi in lire italiane occorrenti per il relativo servizio

finanziario verranno messi dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 26 maggio di ogni anno, a partire dal 26 maggio 1987, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto ministeriale del 10 maggio 1986.

Tali fondi verranno rimessi mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 26 maggio di ogni anno.

La Banca d'Italia provvederà ai pagamenti relativi ai certificati arrotondando, ove occorra, l'importo complessivo da pagare a ciascun portatore dei titoli, alle cinque lire più vicine, per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a due lire e cinquanta centesimi.

Qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto dei pagamenti, si provvederà a regolare con apposito decreto ministeriale i relativi rapporti finanziari tra Banca d'Italia e Tesoro.

In relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli privi della stampigliatura «pagabile all'estero», la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di aprile di ogni anno, il capitale nominale complessivo sul quale annualmente dovranno essere effettuati i pagamenti in lire.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sara aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario in lire italiane al tasso dell'1% denominato: «Ministero del tesoro - Certificati del Tesoro in Euroscudi 6,90% - Emissione 26 maggio 1986 - Rimborsabili il 26 maggio 1994 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 - Non stampigliati», sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione — per gli interessi cinque anni dalla data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dalla data stabilita per il rimborso — le somme non utilizzate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Art. 3.

Per il servizio finanziario relativo ai certificati privi della stampigliatura «pagabile all'estero», viene riconosciuta annualmente alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, una commissione dello 0,03% sull'ammontare dei titoli di cui al quinto comma dell'art. 1. Tali compensi verranno messi a disposizione alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste dal precedente art. 1 per la provvista dei fondi relativi al pagamento delle cedole ed al rimborso dei titoli.

La prima rata annuale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 26 maggio 1987.

Art. 4.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 5.

Su richiesta del portatore di certificati privi di stampigliatura «pagabile all'estero», la Banca d'Italia curerà a suo carico la trasmissione delle domande e dei titoli che verranno presentati presso di essa per le operazioni di tramutamento, riunione o divisione dei certificati, di cui all'art. 4 del decreto ministeriale del 10 maggio 1986, nonché la consegna dei nuovi certificati.

Titolo II

CERTIFICATI STAMPIGLIATI

Art. 6.

Per i certificati di credito del Tesoro denominati in ECU recanti la stampigliatura «pagabile all'estero» — allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di fornire alla Banca incaricata del servizio finanziario del prestito, scelta ai sensi dell'art. 16 del decreto del 10 maggio 1986, attualmente l'Istituto bancario S. Paolo di Torino, i fondi in ECU occorrenti per il servizio finanziario stesso un giorno lavorativo sulla piazza di Lussemburgo precedente il 26 maggio di ogni anno, a partire dal 1987 — il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia entro il 17 maggio di ogni anno un importo provvisorio in lire. Tale importo verrà determinato in via previsionale dalla Banca d'Italia stessa e sarà comunicato al Tesoro entro il 23 aprile di ogni anno.

I fondi in lire verranno accreditati in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: «Ministero del tesoro - Certificati del Tesoro in Euroscudi 6,90% - Emissione 26 maggio 1986 - Rimborsabili il 26 maggio 1994 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 - Stampigliati».

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio infruttifero, l'ammontare necessario di ECU da trasferire al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la data di messa a disposizione degli ECU alla menzionata Banca. L'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro dovrà essere immediatamente regolata.

L'ammontare di ECU da trasferire alla Banca incaricata del servizio finanziario del prestito verrà accreditato in un apposito conto infruttifero in valuta aperto, ai fini amministrativi e contabili, presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, con la medesima denominazione del conto infruttifero in lire italiane di cui al secondo comma.

Art. 7.

Nel caso in cui l'ECU non rappresenti più l'unità monetaria usata nel Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere ed il capitale da rimborsare verranno pagati in una delle valute già componenti l'ECU scelta dalla Banca incaricata del servizio finanziario del prestito, sulla base di quanto previsto dagli articoli 10, 12 e 16 del menzionato decreto del 10 maggio 1986. La Banca d'Italia provvederà ad acquistare la valuta richiesta dall'Ufficio italiano dei cambi al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la data di messa a disposizione della valuta stessa alla citata banca.

I fondi in lire necessari per effettuare tale acquisto verranno prelevati dal conto infruttifero in lire di cui al precedente art. 6 e l'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro dovrà essere immediatamente regolata.

Art. 8.

Alle stesse scadenze e con le stesse modalità stabilite dall'art. 6 per la provvista dei fondi necessari per effettuare il pagamento annuale degli interessi ed il rimborso dei titoli stampigliati, verranno rimessi alla Banca d'Italia gli altri importi da retrocedere alla Banca incaricata del servizio finanziario del prestito, in ECU ovvero nella valuta prescelta di cui all'art. 7. Tali importi sono costituiti dalla commissione dello 0,25% sull'ammontare degli interessi da corrispondere annualmente e dello 0,125% sull'ammontare del capitale da rimborsare, nonché dal compenso fisso di 3.000 ECU e da eventuali altre spese di modico importo che la menzionata Banca dovesse sostenere per il servizio finanziario ovvero rimborsare alle altre banche sub-incaricate del servizio stesso, di cui all'art. 16 del decreto ministeriale del 10 maggio 1986.

Inoltre, sempre alle stesse scadenze e con le stesse modalità di cui all'art. 6, verrà riconosciuta alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, una commissione dello 0,01% sull'ammontare nominale dei titoli stampigliati «pagabile all'estero» che risulterà determinato sulla base di quanto previsto al quinto comma dell'art. 1.

Le prime rate annuali verranno corrisposte con riferimento alla scadenza del 26 maggio 1987.

Art. 9.

Decorsi i termini di prescrizione, di cui al precedente art. 2, i fondi in valuta non utilizzati dalla banca di cui all'art. 6 per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale saranno messi a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto in valuta di cui al quarto comma del precedente art. 6, negoziando contro lire i fondi in valuta non utilizzati e versando il relativo controvalore all'entrata del bilancio statale.

Art. 10.

In conformità al disposto dell'art. 3 del ripetuto decreto del 10 maggio 1986, la Banca d'Italia — presso la propria sede di Milano e presso il servizio cassa centrale in Roma — provvederà ad apportare sui certificati e sulle relative cedole posseduti da non residenti la stampigliatura «pagabile all'estero», su richiesta degli interessati da avanzare tramite «banca agente». Peraltro, per le richieste pervenute alla Banca d'Italia tra il 1° aprile ed il 26 maggio di ogni anno, la stampigliatura verrà apposta, sul mantello del titolo e sulle relative cedole, indicando, come data di decorrenza agli effetti della stampigliatura, il successivo giorno 27 maggio; di conseguenza non sarà stampigliata, ove unita al titolo, la cedola in scadenza il 26 maggio dell'anno in riferimento, che verrà pertanto pagata in lire italiane ai sensi del precedente art. 1.

Art. 11.

In considerazione della facoltà per il portatore di certificati stampigliati «pagabile all'estero» di richiedere il rimborso anticipato del capitale e degli interessi maturati, qualora si verifichi una delle tre condizioni previste all'art. 6 del decreto ministeriale del 10 maggio 1986, la Banca d'Italia provvederà a trasmettere le eventuali richieste al Ministero del tesoro per la immediata messa a disposizione dei relativi fondi.

Titolo III

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 12.

I titoli o le cedole deteriorati, non più idonei alla circolazione e tuttavia sicuramente identificabili, potranno, su richiesta del possessore di tali valori, essere sostituiti con le modalità previste dall'art. 4 del citato decreto del 10 maggio 1986.

La Banca d'Italia provvederà a ritirare le richieste di sostituzione ed i relativi valori deteriorati, di cui al precedente comma, per la loro trasmissione al Ministero del tesoro, nonché a rimettere agli interessati i nuovi valori.

Il Ministero del tesoro potrà richiedere entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento delle richieste di cui sopra eventuali notizie non contenute nelle richieste stesse.

Art. 13.

Entro il mese di aprile di ogni anno, a partire dal 1988, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto, relativo all'anno precedente, separatamente per i certificati muniti o privi di stampigliatura.

Per i titoli stampigliati la contabilità sarà rassegnata in ECU, ovvero nell'altra valuta determinata ai sensi del precedente art. 7.

Le cedole ed i titoli saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di aprile di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al primo comma

Art. 14.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 15.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, i conti da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati previsti nel presente decreto, saranno effettuate — ove possibile — tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizioni, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

Le spese di cui ai precedenti articoli 3 ed 8 faranno carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno 1987 è, prevedibilmente, di L. 365.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1987
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 245

87A3719

DECRETO 4 aprile 1987.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 15 aprile 1985, relativamente alla seconda cedola, di scadenza 15 aprile 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 313156/66-AU-82 del 4 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 1985, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 15 aprile 1985, di durata ottennale, al tasso d'interesse annuo del 9,75%, per l'importo di 600 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 4 aprile 1985, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di marzo precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla seconda cedola — di scadenza 15 aprile 1987 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 622000/66-AU-82 del 21 marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 1986, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 21 marzo 1986, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di marzo di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 25 marzo 1987, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 15 aprile 1985 attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla seconda cedola, di scadenza 15 aprile 1987, è di 338.795.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di marzo 1987, è di lire 1475,19 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 313156/66-AU-82 del 4 aprile 1985, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 338.795.000 ECU)

dei CTE ottennali 9,75% con godimento 15 aprile 1985, ammonta a lire 48.729.232.115, relativamente alla seconda cedola, di scadenza 15 aprile 1987.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1987
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 344

87A3718

DECRETO 7 aprile 1987.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° febbraio 1987, da rilasciare ai tesorieri di alcuni enti portuali.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 911, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1987;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, recante misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suddetto decreto-legge n. 873 del 1986, come risulta modificato dalla citata legge di conversione, ove si prevede, tra l'altro:

al primo comma, che vengano ripianati a carico dello Stato i disavanzi di amministrazione al 31 dicembre 1985 degli enti portuali di Genova, Venezia, Trieste e Savona, per gli importi ivi indicati;

al terzo comma, che, per fronteggiare le occorrenze derivanti dalle spese di gestione dei suddetti enti per l'esercizio 1986 — eccedenti gli interventi descritti al precedente secondo comma — lo Stato concorre per gli importi ivi indicati;

al quarto comma, che, a titolo di acconto sugli interventi di cui ai cennati primo e terzo comma, vengono autorizzate anticipazioni, in favore dei sottoindicati enti portuali, da parte dei loro Tesorieri ed altri istituti di credito, per i seguenti importi:

ente portuale di Genova . . .	L.	87.000.000.000
ente portuale di Venezia . . .	»	29.500.000.000
ente portuale di Trieste . . .	»	22.500.000.000
ente portuale di Savona . . .	»	4.000.000.000
per un totale quindi di	L.	143.000.000.000

Visto altresì l'art. 3 del ripetuto decreto-legge n. 873 del 1986, ove si prevede:

al primo comma, che le anticipazioni in acconto di cui al quarto comma del precedente art. 2 sono assunte a carico dello Stato mediante rilascio agli istituti di credito interessati di titoli di Stato con valuta 1° febbraio 1987 e tasso d'interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa;

al terzo comma, che il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere i suddetti titoli, stabilendone le caratteristiche con apposito decreto, ed a versare all'entrata del bilancio statale il ricavo netto dei medesimi;

Ritenuto opportuno, al fine di dare attuazione al primo comma dell'art. 3 del richiamato decreto-legge n. 873 del 1986, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui al decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore per l'importo di L. 143.000.000.000, alle seguenti condizioni:

durata: 5 anni;

godimento: 1° febbraio 1987;

tasso d'interesse lordo: 9,80%, pagabile annualmente;

ammortamento: in unica soluzione, il 1° febbraio 1992;

prezzo d'emissione: alla pari.

A norma del terzo comma dell'art. 3 del suddetto decreto-legge n. 873 del 1986, il Tesoro verserà all'entrata del bilancio statale la somma corrispondente al controvalore dei titoli in emissione.

Art. 2.

I certificati di credito hanno di taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Il rilascio dei titoli di cui al presente decreto sarà effettuato, con le modalità di cui al successivo art. 6, secondo la seguente ripartizione:

L. 87.000.000.000 al consorzio autonomo del porto di Genova;

L. 29.500.000.000 al provveditorato al porto di Venezia;

L. 22.500.000.000 all'ente autonomo del porto di Trieste;

L. 4.000.000.000 all'ente autonomo del porto di Savona;

L. 143.000.000.000 in totale.

In sede di assegnazione, ogni azienda di credito comunque interessata al rilascio dei certificati potrà richiedere titoli del taglio da lire 1 milione limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni.

Dette richieste dovranno essere comunicate alla filiale della Banca d'Italia competente per territorio, la quale provvederà altresì ad effettuare le operazioni di cui al successivo art. 6.

Art. 3

I certificati di credito di cui al presente decreto e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 556 del 1986, citato nelle premesse, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denunzia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate annuali posticipate al 1° febbraio di ogni anno.

La prima cedola è pagabile il 1° febbraio 1988 e l'ultima il 1° febbraio 1992.

Gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 6,25%, come previsto dal ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine — per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi — l'importo della cedola relativa al taglio da lire un milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione, sulla base dell'importo della cedola afferente al taglio minimo.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° febbraio 1992.

Art. 6.

Gli enti portuali di cui al precedente art. 2 provvederanno a comunicare alle locali filiali della Banca d'Italia l'accensione delle anticipazioni previste dal quarto comma dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 873 del 1986, specificandone l'importo, la data di decorrenza e l'istituto di credito concedente.

Presso le medesime filiali della Banca d'Italia verranno aperti conti di deposito in titoli a nome degli istituti di credito suddetti, per gli importi delle anticipazioni da questi concesse; su tali conti verranno versati i certificati di cui al presente decreto, a ripianamento delle anticipazioni stesse.

Gli istituti di credito assegnatari dei certificati provvederanno a retrocedere alla Banca d'Italia i dietimi d'interesse maturati sui titoli dal 1° febbraio 1987 alla data di concessione delle anticipazioni.

Qualora entro il 31 ottobre 1987 le anticipazioni autorizzate dal quarto comma dell'art. 2 del ripetuto decreto-legge n. 873 del 1986 non siano state accese per tutti gli importi ivi previsti, l'emissione dei titoli di cui al presente decreto verrà considerata definita per i soli importi delle anticipazioni concesse, e si procederà alla stampa e alla consegna dei titoli.

Le filiali della Banca d'Italia provvederanno alla consegna dei certificati agli istituti di credito interessati.

Alla Banca d'Italia è inoltre affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonchè ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti l'emissione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative alla consegna dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 7.

I certificati di credito di cui al presente decreto, stampati su carta a fondo filigranato sono composti del corpo, e da 5 cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119; DECRETO-LEGGE 17 DICEMBRE 1986, N. 873, CONVERTITO NELLA LEGGE 13 FEBBRAIO 1987, N. 26» «RISANAMENTO DELLE GESTIONI DEGLI ENTI PORTUALI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1987-1992» «EMISSIONE 1° FEBBRAIO 1987».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, del tasso d'interesse, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «RISANAMENTO DELLE GESTIONI DEGLI ENTI PORTUALI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» 1987-1992» «EMISSIONE 1° FEBBRAIO 1987».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola e del numero di codice A.B.I.; viene inoltre indicato l'importo lordo degli interessi, nella misura stabilita all'art. 1 del presente decreto; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «RISANAMENTO DELLE GESTIONI DEGLI ENTI PORTUALI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1987-1992» «EMISSIONE 1° FEBBRAIO 1987».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso l'importo degli interessi lordi, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caretteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle stesse.

La carta filigranata è colorata;

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1 miliardo: in giallo;

taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 8.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1988 al 1992, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1992, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1987
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 101

87A3776

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 aprile 1987.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico di una marca di sigarette di produzione nazionale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Vista la legge 3 marzo 1987, n. 70, concernente l'esclusione dei tabacchi lavorati dal regime dei prezzi previsto dall'art. 17, comma primo, della legge 28 febbraio 1986, n. 4;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, occorre provvedere alla variazione dell'inquadramento nella tariffa di vendita di una nuova marca di tabacchi lavorati nazionali in base al prezzo proposto

dal consiglio di amministrazione nella classificazione dei prezzi di cui alla tabella allegato *A* al decreto ministeriale 28 gennaio 1987, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1987, registro n. 7 Finanze, foglio n. 148, che fissa le ripartizioni dei prezzi stessi ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Sulla proposta del consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nella classificazione della tariffa di vendita stabilita dalla tabella allegato *A* al decreto ministeriale 28 gennaio 1987, citato nelle premesse, della sottoindicata marca di tabacchi lavorati nazionali è variato come segue:

SIGARETTE
(Tabella *A*)

Prodotti nazionali
(Marche nazionali)

MS Extralights da Lit. 75.000 a Lit. 80.000 il kg conv.le.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1987

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1987
Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 277

87A3777

DECRETO 16 aprile 1987.

Determinazione delle modalità, dei termini e delle procedure per l'inoltro da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e degli altri enti pubblici all'Amministrazione finanziaria dell'elenco nominativo dei pensionati comprensivo dei dati necessari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645, che prevede l'inoltro da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e degli altri enti pubblici che erogano redditi da pensione, dell'elenco nominativo dei pensionati ai quali è stato rilasciato il certificato di cui all'art. 2 della citata legge n. 119 comprensivo dei dati necessari;

Considerato che il precitato art. 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze al fine di stabilire le modalità, i termini e le procedure per l'inoltro del suddetto elenco e la specificazione dei dati che esso deve contenere;

Visto il decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1986, n. 121, concernente revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Decreta:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze del 16 gennaio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 3 febbraio 1982, modificato con successivo decreto 19 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 ottobre 1984, è sostituito dal seguente:

«I dati relativi alle erogazioni di pensioni effettuate dal 1° gennaio 1986 da registrare nei supporti e le caratteristiche tecniche dei supporti stessi sono stabiliti nell'allegato 1 del presente decreto».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 16 aprile 1987

Il Ministro: VISENTINI

ALLEGATO 1

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI DA INOLTRARE DA PARTE DELL'I.N.P.S. E DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI PER EROGAZIONI DI PENSIONI EFFETTUATE DAL 1° GENNAIO 1986 AL CENTRO INFORMATIVO DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE IMPOSTE DIRETTE

I supporti predisposti dagli enti ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 16 gennaio 1982 e sui quali devono essere registrati i dati riguardanti i pensionati, sono costituiti da nastri magnetici aventi le seguenti caratteristiche:

numero di tracce = 9;

numero di caratteri per pollice (b.p.i.) = 1600 oppure 6250;

tipo di codifica = EBCDIC, con Bit di parità = ODD.

Non è ammessa la presenza di label, né standard né non standard.

Al contenitore di ogni bobina deve essere apposta una etichetta riportante le seguenti informazioni:

destinatario: Centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, via M. Carucci, 99 - 00143 Roma;

ente: denominazione dell'ente emittente;

densità di registrazione: 1600 oppure 6250 b.p.i.;

progressivo invio/nastro: ha una struttura XX/YY dove XX è il numero di invio ed YY è il numero progressivo, del nastro nell'ambito dell'invio;

tipo di fornitura = 101P;

anno d'imposta: è l'anno d'imposta a cui si riferiscono i record contenuti nel nastro; va scritto in cifre;

numero di record contenuti nel nastro: è il numero totale di record contenuti nel nastro (compresi i record di testa e quelli di coda).

Su ogni nastro si possono inserire dati di più enti eroganti accodati sequenzialmente e appartenenti allo stesso invio.

Per ogni ente erogante, nell'ambito di un invio, deve essere registrato un record di testa ed un record di coda contenenti le informazioni appresso specificate.

Ogni record è di lunghezza fissa pari a 222 caratteri; il record fisico è costituito da 55 record logici cioè il fattore di bloccaggio è uguale a 55.

Se alcuni dati sono assenti i relativi campi sul record devono essere impostati a:

spazi se il campo è definito alfabetico o alfanumerico;

zeri zoned se il campo è definito numerico zoned;

zeri packed se il campo è definito numerico packed

Tutti gli importi devono essere forniti troncando le ultime tre cifre (espressi in migliaia).

Qui di seguito sono elencate le informazioni che devono essere riportate, nell'ordine, su ogni record logico (relativo ad un pensionato) registrato sui supporti magnetici predisposti dagli enti; sono elencate inoltre le informazioni che devono essere riportate, nell'ordine, sul record di testa e di coda.

Le informazioni che devono essere riportate sono descritte facendo riferimento al modello 101.

Per ogni dato richiesto tra parentesi sono riportate la definizione del campo e la relativa lunghezza in byte; la definizione del campo è indicata con:

A se il campo è alfabetico;

AN se il campo è alfanumerico;

NZ se il campo è numerico zoned;

NP se il campo è numerico packed.

1) Record generico:

a) tipo record (NZ, 1) vale sempre 1;

b) codice fiscale del pensionato (AN, 16) nel caso di codice fiscale a struttura provvisoria di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra con i byte rimanenti impostati a spazi;

c) cognome di nascita del pensionato (A, 24);

d) nome del pensionato (A, 20);

e) sesso del pensionato (A, 1), assume i valori M = uomo, F = donna;

f) data di nascita del pensionato (NP, 4), va registrata nella forma GGMMAA (giorno-giorno, mese-mese, ultime due cifre dell'anno);

g) comune di nascita del pensionato (A, 21);

h) sigla automobilistica della provincia di nascita del pensionato (A, 2), per Roma va impostata ad RM;

i) comune di residenza del pensionato (A, 21);

l) sigla automobilistica della provincia di residenza del pensionato (A, 2), per Roma va impostata ad RM;

m) indirizzo del pensionato (AN, 35), comprende frazione, via (o piazza) e numero civico;

n) codice di avviamento postale della residenza del pensionato (NP, 3);

o) indicatore relativo a pensioni iniziate e/o cessate nell'anno (NZ, 1), assume i valori:

0 - se la pensione non è né iniziata né cessata nell'anno;

1 - se la pensione è iniziata nell'anno;

2 - se la pensione è cessata nell'anno;

3 - se la pensione è iniziata e cessata nell'anno;

p) indicatore relativo al tipo di pensione erogata (NZ, 1), assume i valori:

0 - se pensione diretta;

1 - se pensione di reversibilità;

2 - se pensione di invalidità;

q) totale emolumenti imponibili corrisposti (punto 8 della sezione terza del modello 101) (NP, 4);

r) imposta corrispondente al totale degli emolumenti imponibili (punto 9 della sezione terza del modello 101) (NP, 4);

s) totale detrazione (punto 15 della sezione terza del modello 101) (NP, 4);

t) ritenute fiscali operate dall'ente (punto 16 della sezione terza del modello 101) (NP, 4);

u) ritenute fiscali operate da terzi (punto 17 della sezione terza del modello 101) (NP, 4);

v) eventuale differenza da compensare con l'ente (punto 19 della sezione terza del modello 101) (NP, 4);

z) detrazione per coniuge a carico (punto 10 della sezione terza del modello 101) (NP, 2);

a1) detrazione per figli a carico (punto 11 della sezione terza del modello 101) (NP, 2);

b1) detrazione per altri familiari a carico (punto 12 della sezione terza del modello 101) (NP, 2);

c1) detrazione per lavoro dipendente (punto 13 della sezione terza del modello 101) (NP, 2);

d1) ulteriore detrazione per lavoro dipendente (punto 14 della sezione terza del modello 101) (NP, 2);

e1) emolumenti relativi ad anni precedenti (punto 21 della sezione quarta del modello 101) (NP, 4);

f1) ritenuta fiscale corrispondente (punto 26 della sezione quarta del modello 101) (NP, 4);

g1) detrazioni di imposta sugli arretrati (punto 27 della sezione quarta del modello 101) (NP, 4);

h1) ritenuta fiscale operata (punto 28 della sezione quarta del modello 101) (NP, 4);

i1) indicatore riguardante la sospensione del pagamento delle imposte dirette per soggetti colpiti da calamità naturali (art. 13 quinquies L.N. 363/1984 e art. 1 L.N. 211/1985). Impostare il campo a «T» (maiuscolo) se viene applicata la sospensione (AN, 1);

l1) campo riservato all'ente (AN, 13), può essere utilizzato dall'ente per memorizzare dati di propria competenza;

m1) filler (AN, 6) va impostato a spazi.

2) Record di testa:

a) tipo-record (NZ, 1), vale sempre 0;

b) codice fornitura (NZ, 3), assume sempre il valore 101,

c) anno d'imposta (NZ, 2), sono le due cifre dell'anno di imposta a cui si riferiscono i dati contenuti nel nastro (ad esempio per l'anno d'imposta 1983 scrivere 83);

d) codice fiscale dell'ente erogante (NZ, 11);

e) denominazione dell'ente erogante (AN, 72);

f) comune del domicilio fiscale dell'ente erogante (A, 21);

g) sigla automobilistica della provincia del domicilio fiscale dell'ente erogante (A, 2), per Roma va impostata ad RM;

h) indirizzo del domicilio fiscale dell'ente erogante (AN, 35), comprende via (o piazza) e numero civico;

i) codice di avviamento postale del domicilio fiscale dell'ente erogante (NP, 3);

l) progressivo di invio nell'ambito dell'ente erogante (NZ, 2), va impostato a 01 per il primo invio con incremento di uno per ogni successivo;

m) progressivo del nastro nell'ambito dell'invio (NZ, 2), va impostato a 01 per il primo nastro con incremento di uno per ogni successivo;

n) filler (AN, 68), va impostato a spazi.

3) Record di coda:

a) tipo-record (NZ, 1), vale sempre 9;

b) codice fornitura (NZ, 3), assume sempre il valore 101;

c) anno d'imposta (NZ, 2), deve essere uguale al corrispondente campo del record di testa;

d) codice fiscale dell'ente erogante (NZ, 11);

e) numero di record di tipo generico dell'ente (NZ, 6);

f) filler (AN, 127), va impostato a spazi;

g) progressivo di invio (NZ, 2), deve essere uguale al corrispondente campo del record di testa;

h) progressivo del nastro (NZ, 2), deve essere uguale al corrispondente campo del record di testa;

i) filler (AN, 68), va impostato a spazi.

87A3706

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 27 ottobre 1986.

Dichiarazione di fuori corso di alcune marche per il trasporto dei pacchi in concessione.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 214 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto el Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1951, n. 770, con cui sono state istituite speciali marche per il pagamento dei diritti dovuti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dai concessionari del trasporto dei pacchi;

Visto l'art. 9 della legge 4 agosto 1984, n. 467, che ha modificato le modalità per la riscossione dei diritti di esclusività per il trasporto in concessione dei pacchi e colli di peso fino a 20 kg istituendo un canone annuale da determinare ai sensi del secondo comma della stessa norma;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1985, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per il pagamento e la revisione periodica del canone prima citato;

Riconosciuta l'opportunità di dichiarare fuori corso le marche per il trasporto dei pacchi in concessione;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1690 del 30 settembre 1986;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate fuori corso, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le seguenti marche per il trasporto dei pacchi in concessione:

marche da L. 90 e L. 120, la cui emissione è stata autorizzata con decreto ministeriale 11 novembre 1957 e le cui caratteristiche tecniche sono state fissate con decreto ministeriale 10 dicembre 1957, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40 del 15 febbraio 1958 e n. 102 del 28 aprile 1958;

marche da L. 80, L. 110 e L. 140, la cui emissione è stata autorizzata con decreto ministeriale 18 settembre 1959 e le cui caratteristiche tecniche sono state fissate con decreto ministeriale 10 marzo 1960, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 287 del 28 novembre 1959 e n. 130 del 28 maggio 1960;

marche da L. 180 e L. 240, la cui emissione è stata autorizzata con decreto ministeriale 29 luglio 1965 e le cui caratteristiche tecniche sono state fissate con decreto ministeriale 23 marzo 1967, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 201 del 12 agosto 1965 e n. 203 del 14 agosto 1967;

marca da L. 150, la cui emissione è stata autorizzata con decreto ministeriale 23 gennaio 1968 e le cui caratteristiche tecniche sono state fissate con decreto ministeriale 5 dicembre 1968, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 114 del 6 maggio 1968 e n. 94 del 12 aprile 1969;

marca da L. 500, la cui emissione è stata autorizzata con decreto ministeriale 29 luglio 1976 che ne ha fissato anche le caratteristiche tecniche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 129 del 13 maggio 1977;

marca da L. 600, la cui emissione è stata autorizzata con decreto ministeriale 28 novembre 1979 che ne ha fissato anche le caratteristiche tecniche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 133 del 16 maggio 1980;

marca da L. 900, la cui emissione è stata autorizzata con decreto ministeriale 19 novembre 1981 che ne ha fissato anche le caratteristiche tecniche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 139 del 22 maggio 1982;

marca da L. 3000, la cui emissione è stata autorizzata con decreto ministeriale 3 agosto 1984 che ne ha fissato anche le caratteristiche tecniche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27 del 1° febbraio 1985.

Art. 2.

Le marche per il trasporto dei pacchi in concessione di cui all'art. 1 del presente decreto saranno ammesse al cambio, purché non sciupate né perforate, entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1986

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1987
Registro n. 14 Poste, foglio n. 364

87A3708

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 13 aprile 1987.

Integrazione al decreto ministeriale 18 marzo 1986 recante alle norme relative alle caratteristiche tecniche dei caschi di protezione per gli utenti di motocicli, ciclomotori e motocarrozzette.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 gennaio 1986, n. 3, con la quale viene introdotto l'obbligo di indossare un casco protettivo;

Visto l'art. 2 di detta legge che delega al Ministro dei trasporti di stabilire, con proprio decreto, le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi;

Vista la necessità di stabilire le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi che possono essere utilizzati dai conducenti di ciclomotori e dai conducenti e passeggeri di motoveicoli non italiani circolanti in Italia per motivi turistici;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto ministeriale del 18 marzo 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 1986, contenente le «Norme relative alle caratteristiche tecniche dei caschi di protezione per gli utenti di motocicli, ciclomotori e motocarrozzette» è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 4. — I conducenti, non residenti in Italia, possono circolare su motocicli o motocarrozzette o ciclomotori, muniti di documento di circolazione rilasciato da uno stato estero, utilizzando i caschi di protezione consentiti nello stato di provenienza. La facoltà è estesa anche agli eventuali passeggeri dei motocicli o delle motocarrozzette non residenti in Italia».

Roma, addì 13 aprile 1987

Il Ministro: SIGNORILE

87A3707

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 marzo 1987.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Transitalia, in Zola Predosa, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 31 dicembre 1986 nei confronti della società cooperativa Transitalia a r.l., con sede in Zola Predosa (Bologna), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi dell'art. 198, secondo comma, del sopracitato regio decreto;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. Transitalia, con sede in Zola Predosa (Bologna), costituita per rogito notaio Carlo Fiorentini in data 22 marzo 1973 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e i signori:

rag. Francesco Picone, residente a Bologna, via Duccio di Boninsegna, 4;

avv. Gianna Colasanti, residente a Roma, viale Giuseppe Mazzini, 134;

dott. Roberto Corsi, residente a Roma, via A.G. Barrili, 24,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1987

p. *Il Ministro:* MEZZAPESA

87A3723

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 1987), **coordinato con la legge di conversione 13 aprile 1987, n. 149** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 91 del 18 aprile 1987), **recante: «Proroga di alcuni termini in materia di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46 *(a)*, sono sostituiti dal seguente:

«2. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407 *(b)*, decorre dal 1° gennaio 1988».

1-*bis. Il Ministro dell'interno riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle leggi in materia di prevenzione incendi. La relazione comprende anche il numero delle istanze presentate, i nulla osta e i certificati di prevenzione incendi rilasciati, nonché il numero delle inadempienze accertate dai comandi dei vigili del fuoco.*

(a) Il D.L. n. 791/1985 reca: «Provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonché di calamità naturali».

(b) Il quinto comma dell'art. 2 della legge n. 818/1984 (Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), come modificato dall'art. 1-*bis* del D.L. n. 288/1985, prevede che: «Il nullaosta provvisorio deve essere rilasciato entro *centottanta* giorni dalla data di presentazione dell'istanza e produce, durante il periodo della sua validità, gli stessi effetti del certificato di prevenzione incendi. Nelle more del rilascio del nullaosta provvisorio è consentita la prosecuzione dell'attività soggetta al controllo di prevenzione incendi».

Art. 2.

1. L'articolo 13-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46 *(a)*, è sostituito dal seguente:

«Art. 13-*bis*. — Il termine per il completamento dell'istanza per ottenere il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi con la documentazione indicata al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985 ***(b)***, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1985 e recante le direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 1987.

Entro lo stesso termine è consentita l'integrazione dell'istanza per provvedere alla sanatoria di errori materiali ed omissioni».

(a) Per il titolo del D.L. n. 791/1985 si veda la nota ***(a)*** all'articolo precedente.

(b) Il comma 3 dell'art. 2 del D.M. 8 marzo 1985 stabilisce che all'istanza debba essere allegata la seguente documentazione:

relazione;

elaborati grafici;

documento attestante la preesistenza dell'attività come disposto al secondo e terzo comma dell'art. 1 del presente decreto;

documentazione qualificata sul piano tecnico dimostrante l'osservanza delle prescrizioni dettate dal comando provinciale sulla base delle direttive più urgenti ed essenziali di cui agli allegati *A* e *B* al decreto;

certificazioni, prodotte conformemente alle indicazioni degli articoli 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1982, n. 577, rilasciate relativamente ai punti 3.1 - 3.2 - 4 - 5.2 - 5.3 - 6.1 (limitatamente alle strutture in legno) - 6.2 (limitatamente alle strutture in legno) - 7 - 11 (limitatamente agli impianti automatici di spegnimento) del predetto allegato *A*.

Art. 3.

1. *Il sesto e settimo comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818* ***(a)***, *sono sostituiti dal seguente:*

«I nulla osta provvisori rilasciati anteriormente al 30 giugno 1988, compresi quelli relativi alle attività alberghiere, rilasciati ai sensi della legge 18 luglio 1980, n. 406 ***(b)***, *sono validi fino al 30 giugno 1991».*

(a) Per il titolo della legge n. 818/1984 si veda la nota ***(b)*** all'art. 1.

(b) La legge n. 406/1980 reca: «Norme sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi».

Art. 4.

1. L'articolo 3 della legge 7 dicembre 1984, n. 818 ***(a)***, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — Per le attività soggette alle visite di prevenzione incendi, indicate nel decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982 ***(b)***, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 9 aprile 1982, svolte nell'ambito degli edifici di interesse artistico e storico, il nulla osta provvisorio è rilasciato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco previo accertamento della rispondenza alle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi previste, per le attività medesime, dal decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985 ***(c)***, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1985. I comandi provinciali dei vigili del fuoco effettuano tale accertamento secondo le procedure previste dall'articolo 2.

L'adeguamento delle predette attività alle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi è realizzato in armonia con le vigenti disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale.

Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno, sarà dettata, entro il 31 dicembre 1987, la normativa tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, compatibile con la legislazione di tutela degli edifici di interesse artistico e storico e di quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o manifestazioni culturali».

(a) Per il titolo della legge n. 818/1984 si veda la nota ***(b)*** all'art. 1.

(b) Il D.M. 16 febbraio 1982 riguarda: «Modificazioni al D.M. 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi».

(c) Il D.M. 8 marzo 1985 reca: «Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818».

Art. 5.

1. Per gli edifici in uso alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche, agli adempimenti connessi al rilascio del nulla osta provvisorio di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818 ***(a)***, e successive modificazioni ed integrazioni, devono provvedere le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti, ai sensi delle disposizioni vigenti, alla fornitura e manutenzione dei locali.

1-*bis. Agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme di cui al comma 1, provvedono, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, gli uffici tecnici delle amministrazioni e degli enti locali interessati.*

2. Il personale direttivo delle medesime istituzioni scolastiche ed educative è esonerato da qualsiasi responsabilità conseguente agli adempimenti di cui al comma 1.

2-*bis. Per i fini di cui al comma 1, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti indicati al medesimo comma mutui aggiuntivi finalizzati alla dotazione di strutture antincendio fino ad un importo di lire 150 miliardi per il 1987 e lire 150 miliardi per il 1988.*

2-*ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis per il rimborso di capitale e interessi, stimati in lire 16 miliardi per il 1988 e lire 32 miliardi per il 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello*

stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Opere infrastrutturali nelle aree metropolitane e recupero delle aree urbane degradate».

(a) In appendice è riportato l'intero art. 1 della legge n. 818/1984.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — L'art. 1, comma 2, della legge di conversione dispone che la legge stessa entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

APPENDICE

Con riferimento alla nota (a) all'art. 5:

Si ritiene utile trascrivere l'intero art. 1 della legge n. 818/1984 [per il titolo si veda la nota *(b)* all'art. 1], come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 288/1985:

«Art. 1. — I titolari delle attività indicate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 aprile 1982, n. 98, sono tenuti a richiedere il certificato di prevenzione incendi secondo le procedure di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono richiedere certificazioni rilasciate da enti, laboratori o professionisti iscritti in albi professionali, che, a domanda, siano stati autorizzati ed iscritti in appositi elenchi del Ministero dell'interno.

Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione negli appositi elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti che saranno stabiliti dal Ministro dell'interno con proprio decreto.

Fino alla pubblicazione degli elenchi di cui ai commi precedenti, può essere provvisoriamente autorizzato, con decreto del Ministro dell'interno, il ricorso ad enti e laboratori ritenuti idonei o a professionisti iscritti in albi professionali.

Nell'attesa del rilascio del certificato di cui ai precedenti commi, i titolari delle attività esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge debbono presentare, entro il 31 dicembre 1985, istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio di cui al successivo articolo 2».

Il termine del 31 dicembre 1985, indicato nell'ultimo comma dell'articolo soprariportato, è stato prorogato al 31 ottobre 1986 dall'art. 13 del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito nella legge 28 febbraio 1986, n. 46.

87A3724

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinnovo della commissione prevista dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, di conversione del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1986 ed a decorrere dalla data del decreto stesso la commissione ministeriale prevista dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è composta come segue:

Fortini dott. Domenico, dirigente generale preposto alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Pietrobono dott. Franco, in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni quale gestore del conto consortile;

Falcione dott. Alessandro, Filippi prof. Enrico, Gherardi dott.ssa Gabriella, Mungari avv. Vincenzo e Zimolo dott. Armando, esperti.

Il prof. Enrico Filippi è nominato presidente della commissione ministeriale.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Pasquale Mandino, primo dirigente del ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

87A3762

Modificazione alla ragione sociale della «Re.Ce. - Revisioni e certificazioni S.n.c. di Ovidio Posa & C.», in Trieste

Con decreto ministeriale 16 aprile 1987 il decreto ministeriale 21 maggio 1984, con il quale la società «Re.Ce. - Revisioni e certificazioni S.n.c. di Ovidio Posa & C.» con sede legale in Trieste, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è modificato nella parte relativa alla ragione sociale variata in «V.P.G. Revisioni S.n.c. di Stefano Germani & C.»

87A3673

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1987, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1987, registro n. 4 Industria, foglio n. 323, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza è stata autorizzata ad acquistare dalla Parolini Casa S.p.a., al prezzo di L. 355.000.000, un immobile.

87A3674

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla sezione provinciale di Torino dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un lascito

Con decreto ministeriale n. 559/C. 21165/10089.G in data 23 marzo 1987, è concessa autorizzazione alla sezione provinciale di Torino dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare il lascito disposto in suo favore dalla defunta sig.na Vellano Caterina con testamento olografo in data 22 agosto 1977, pubblicato il 10 aprile 1985 per atti del notaio dott. Alfredo Restivo, al numero di repertorio 159/838/9898, consistente:

in una palazzina di piani due sita in via Gassino n. 20, in Torino;

in un libretto di deposito di piccolo risparmio n. 4783 dell'Istituto bancario San Paolo di Torino sul quale risulta depositata la somma di L. 23.873.546;

in un deposito amministrato per titoli esteri n. 131500 dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino;

in un deposito amministrato per titoli italiani n. 888367 dell'Istituto bancario San Paolo di Torino;

in un assegno della Banca nazionale del lavoro n. 3228-03637 emesso per conto dell'I.N.P.S per l'importo di L. 751.110.

87A3364

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi pubblici, per esami, a complessivi due posti nella quinta qualifica funzionale presso gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1981, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 232;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1983, registro n. 50, foglio n. 353;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in particolare l'art. 7;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1977, registro n. 130, foglio n. 335, con il quale è stata determinata la consistenza organica dei ruoli del personale scientifico, tecnico ed ausiliario degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano;

Viste le vacanze verificatesi nei suddetti enti fino al 31 dicembre 1985, a seguito di cessazioni dal servizio o comunque determinate;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami, per la copertura di posti vacanti nei profili professionali della quinta qualifica funzionale nel ruolo organico del personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano:

1) concorso ad un posto di operatore tecnico per l'osservatorio astrofisico di Arcetri (Firenze);

2) concorso ad un posto di operatore tecnico per l'osservatorio astronomico di Trieste.

Art. 2.
Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione ai concorsi sono richiesti i seguenti requisiti:

1) diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica rilasciato ai sensi della legge n. 845/1978, art. 14, inerente alle mansioni specifiche del profilo professionale — come sono desumibili dal programma di esame indicato nell'allegato *B* — più diploma di istruzione secondaria di primo grado;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo le elevazioni in vigore;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;

6) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare;

7) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dai concorsi o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Per i candidati appartenenti ai ruoli del personale indicato nell'art. 78 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in servizio nella quarta qualifica funzionale da almeno cinque anni senza demerito, si prescinde dal titolo di studio di cui al punto 1 suindicato.

Art. 3.
Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta legale secondo lo schema indicato nell'allegato *A* del presente bando, dovranno essere inviate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio IV - Concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a partire dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione ai concorsi si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nelle domande

Nella domanda di ammissione ai concorsi gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) data e luogo di nascita, nonché in caso di superamento del limite massimo di età, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentano di prescindere da esso;

c) il concorso a cui intendono partecipare. Per l'ammissione ad ambedue i concorsi dovranno essere prodotte distinte domande, una per ogni concorso;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

e) il diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica più diploma di istruzione secondaria di primo grado, di cui sono in possesso, ovvero il servizio prestato senza demerito;

f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver riportato condanne penali, ovvero, in caso contrario, la indicazione delle condanne stesse o dei carichi pendenti;

h) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione delle cause di risoluzione dei rapporti stessi;

i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) la attuale residenza e l'indirizzo, con l'indicazione del relativo codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa e incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari e l'indicazione del concorso cui si intende partecipare.

Art. 5.

Prove di esame

Le prove di esame si svolgeranno nella sede che il Ministero riterrà di stabilire; il diario delle prove, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e notificato agli interessati.

Gli esami consisteranno in una o più prove pratiche o attitudinali, intese ad accertare la preparazione del candidato nel programma relativo al concorso, di cui all'allegato *B*.

Le prove non si intenderanno superate se i candidati non otterranno la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Il punteggio sarà determinato dal voto conseguito nella prova e dalla media dei voti conseguiti, nel caso di più prove.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.

Commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici sono nominate e composte secondo quanto disposto dall'art. 9, titolo secondo, del decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 7.

Titoli di preferenza nella nomina

I candidati saranno graduati in base al punteggio conseguito. A parità di punteggio gli interessati potranno far valere i titoli di preferenza in virtù delle norme vigenti. A tal fine sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali entro quindici giorni dalla data in cui hanno superato le prove.

Art. 8.

Approvazione delle graduatorie e dichiarazione dei vincitori e idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, saranno approvate con decreti ministeriali le graduatorie generali di merito dei candidati e dichiarati i vincitori e gli idonei dei concorsi medesimi.

Le suddette graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina

Formulate le graduatorie di merito, l'amministrazione procederà a nominare in prova ed immettere in servizio i vincitori del concorso.

Entro il primo mese di servizio, i candidati nominati dovranno produrre i documenti di rito, come da apposita richiesta dell'amministrazione.

Il provvedimenti di nomina in prova nella quinta qualifica funzionale saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia, qualora la Corte dei conti ricusi il visto per vizio insanabile.

Le prestazioni di servizio rese fino alla ricusazione del visto saranno comunque ricompensate.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 dicembre 1986

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1987
Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 126

ALLEGATO *A*

Schema di domanda

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio IV - Concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 ROMA

Il sottoscritto ....
(le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome ed il nome proprio ed il cognome del marito) nato a ....
(provincia di ....) il ....
e residente a .... (provincia di ....)
via .... n. ......
c.a.p. .... tel. ...., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore tecnico, quinta qualifica funzionale in prova, per l'O.A. di ....

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ....;

c) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti (2);

d) di essere in possesso del diploma di..................................
rilasciato da........................, ovvero del seguente servizio:.............;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari di essere nella seguente posizione: ....;

f) di non aver prestato mai servizio presso pubbliche amministrazioni oppure di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni .... (3);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Data, ...

Firma .... (4)

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni ....
....
Visto di autentica per la firma del sig.......................................

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso; ovvero indicare gli eventuali carichi pendenti.

(3) Indicare le cause di risoluzione del rapporto di impiego.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo del reparto militare presso il quale prestano servizio.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME

Concorso ad un posto di operatore tecnico per l'osservatorio astrofisico di Arcetri (Firenze)

Una o più prove pratiche consistenti in operazioni e assemblaggi di precisione, con rispetto di tolleranze, metodi e norme prestabiliti, e/o in operazioni di analisi e misurazione di caratteristiche fisiche e tecnologiche.

Concorso ad un posto di operatore tecnico per l'osservatorio astronomico di Trieste

Si richiede la conoscenza a livello descrittivo della strumentazione in uso presso gli OO.AA. (telescopi, radiotelescopi, spettrografi e fotometri, misuratori di lastre, microdensitometri, apparecchiature elettroniche per l'analisi dei dati e per il tracciamento di grafici), la conoscenza e l'uso delle attrezzature di una camera oscura, di esecuzione di grafici, tabelle e lucidi, nozioni elementari di fisica ed una prova pratica sull'uso di telescopi o altri strumenti ausiliari. Conoscenza dell'inglese scritto.

87A3568

MINISTERO DELL'INTERNO

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove in lingua francese del concorso pubblico, per esami e per titoli, a cinque posti di segretario comunale nella regione Valle d'Aosta.

Si comunica che il diario delle prove in lingua francese del concorso citato in epigrafe, indetto con decreto ministeriale 30 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 1987, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 giugno 1987.

87A3728

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso pubblico, per esami, a otto posti di assistente da adibire a compiti di copia e stenografia con uso di macchine anche elettriche, destinati presso gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e presso la manifattura tabacchi di Rovereto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le successive modificazioni, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato e sul relativo trattamento economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 556, concernente, tra l'altro, la semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 337, concernente la corresponsione di miglioramenti economici al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, concernente la copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi, tra l'altro, al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91, riguardante le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1984 concernente il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno della occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali;

Visto il decreto ministeriale n. 00/53525 del 31 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1983, al registro n. 2 Monopoli, foglio n. 96, con il quale sono stati definiti, per ogni qualifica funzionale del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, i singoli profili professionali ed i corrispondenti contingenti;

Visto il decreto ministeriale n. 00/63902 del 3 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1983, al registro n. 2 Monopoli, foglio n. 98, con il quale è stata stabilita la corrispondenza tra le qualifiche rivestite dal personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato anteriormente all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312 ed i profili professionali previsti dalla medesima legge n. 312, dal decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432 e dal decreto ministeriale n. 00/53525 del 31 marzo 1982 sopra citato, nonché si è provveduto ad integrare quest'ultimo decreto ministeriale con alcune funzioni e tipologie di lavoro;

Visti i decreti ministeriali n. 00/64178 del 9 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1984 al registro n. 2 Monopoli, foglio n. 253 e n. 00/64179 del 9 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1984 al registro n. 1 Monopoli, foglio n. 316, con i quali è stata determinata la nuova disciplina dei concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche funzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 00/71710 del 18 marzo 1986, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1986, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 163, con il quale sono stati stabiliti i nuovi contingenti dei profili professionali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Atteso che, in relazione alle attuali esigenze di servizio degli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e presso la manifattura tabacchi di Rovereto, nel profilo professionale di assistente della quarta qualifica funzionale è stato accertato il fabbisogno di venti unità (da adibire a compiti di copia e stenografia con uso di macchine anche elettriche), alla cui assunzione occorre procedere nel modo seguente:

a) otto (pari al 40 per cento), mediante pubblico concorso;

b) dieci (pari al 50 per cento), mediante concorsi interni per esami, riservati ai dipendenti della terza qualifica funzionale;

c) due (pari al 10 per cento), mediante prova pratica, alla quale potrà partecipare il personale appartenente alla medesima qualifica, con profilo diverso. In mancanza di candidati, la riserva è portata in aumento al contingente previsto per i concorsi di cui al punto *b)*;

Rilevato che, nel suddetto profilo professionale, sussiste la relativa disponibilità dei posti;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 e dell'art. 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, nonché delle limitazioni ed esclusioni previste per l'applicabilità di tali benefici dall'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265 e dall'art. 13 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

È indetto un concorso pubblico, per esami, per otto posti di assistente in prova (da adibire a compiti di copia e stenografia con uso di macchine anche elettriche), della quarta qualifica funzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

L'80 per cento dei posti sopra indicati, pari a sei unita, e riservato, ai sensi dell'art. 113 della legge 11 luglio 1980, n. 312, al personale in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che abbia tutti i requisiti all'uopo richiesti dal presente bando. I posti riservati non assegnati a candidati interni verranno conferiti a candidati esterni nel rispetto dell'ordine di graduatoria.

I vincitori del predetto concorso saranno destinati esclusivamente presso gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e manifattura tabacchi di Rovereto.

Con successivi decreti sarà provveduto all'indicazione dei concorsi e della prova pratica di cui ai punti *b*) e *c*) indicati nelle premesse.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o di titolo equipollente;

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali le leggi prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo dei benefici, i 45 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo o degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorita e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia e della Polizia di Stato, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, e successive modificazioni;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico citato;

siano stati collocati a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le esclusioni dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate alla manifattura tabacchi di Bologna, dovranno pervenire alla manifattura stessa, via della Manifattura n. 3, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema esemplificativo, allegato *B* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso);

la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico;

l'eventuale recapito, contenente le indicazioni come sopra specificate, cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data di conseguimento e dell'istituto presso la quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di non essere stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio nell'ambito delle regioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto dal capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.

Titoli di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla manifattura tabacchi indicata nel precedente art. 3, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta dalle norme vigenti.

I requisiti che danno titolo a preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 5.

Documentazione di rito

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di assunzione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a)*.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

La suddetta copia dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b)*, dovranno altresì produrre gli appositi documenti previsti dalle vigenti disposizioni che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite stesso, salvo il caso che li abbiano presentati al fine di ottenere i benefici di preferenza nella nomina.

C) Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C)* e *D)* potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza o da un medico della propria U.S.L., dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato medico dovrà inoltre risultare espressamente che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi di servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I sordomuti devono documentare la natura e il grado della loro infermità mediante una certificazione sanitaria rilasciata da uno specialista in otorinolaringoiatria, da richiedersi tramite l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

G) Documento militare (per i candidati di sesso maschile) e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva debitamente vistato dall'autorità competente o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'assunzione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici, o certificazione contestuale sostitutiva;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C)* e *D)* dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 6.

Categorie di candidati
ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti in carta bollata, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di assunzione:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella di assunzione di cui al primo comma dell'art. 5, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio prescritto;

3) certificato medico di cui al citato art. 5, lettera *F)*.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle Forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia o nella Polizia di Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 5, lettera *B)*;

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 5, lettera *E)*;

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 5, comprovante la loro posizione militare e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre la documentazione in carta libera, secondo le modalità previste dall'art. 8 della tabella — allegato *B* — al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 7.

Regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 4 e 5, un ulteriore termine di trenta giorni per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 8.

Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità;

c) tessera personale di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente dalla Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.

Prove d'esame - Diario delle prove

Gli esami consteranno di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio come dal programma, allegato *A* al presente decreto.

Nella Gazzetta Ufficiale *del novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando, verrà data comunicazione della o delle sedi, della data e dell'ora in cui avranno luogo la prova scritta.*

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi — senza ulteriore avviso — nella sede, nel giorno e nell'ora che verranno indicati nella comunicazione che sarà effettuata con la *Gazzetta Ufficiale* di cui sopra.

Alla prova pratica saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica riceveranno apposita comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta; l'avviso per la presentazione alla prova pratica, con l'indicazione della sede, verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà subito dopo esposto nell'albo dell'amministrazione.

Il colloquio, cui saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi nella prova pratica, avrà luogo nello stesso giorno della prova pratica anzidetta.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Anche per il colloquio, la commissione esaminatrice dovrà adempiere a quanto disposto dal precedente settimo comma.

La votazione complessiva risulterà dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nel colloquio.

Art. 10.

Formazione della graduatoria

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'immissione all'impiego, nonché gli eventuali idonei.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

Per lo svolgimento del concorso si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.

Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale, ai sensi del decreto ministeriale n. 00/64179 del 9 giugno 1983, citato nelle premesse.

Art. 13.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati assistenti in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 4.470.000 corrispondente alla quarta qualifica funzionale iniziale, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91, e di ogni altro emolumento spettante per legge.

Ai vincitori del concorso che rivestano la qualità di dipendente civile di ruolo dello Stato e siano in godimento di stipendio di importo superiore a quello spettante nella nuova qualifica, sarà attribuito il trattamento economico previsto, tra l'altro, dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Assegnazione della sede di servizio

Ogni vincitore sarà assegnato ad una sede di servizio che gli verrà a suo tempo, indicata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, nell'ambito delle regioni di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede assegnata. Ai medesimi, qualora vengano destinati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia.

Coloro che non assumeranno, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine assegnati, decadranno dalla nomina.

Coloro che avranno conseguito la nomina dovranno permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Il presente decreto, di cui gli allegati *A* e *B* formano parte integrante, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1986

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1987
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 332

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

Tema di cultura generale.

PROVA PRATICA

Copiatura a macchina di un brano proposto dalla Commissione esaminatrice, comprendente 1.200 battute da esibire nel tempo massimo di otto minuti.

Copiatura a macchina di un prospetto contenente anche dati numerici da eseguire nel tempo massimo di trenta minuti.

COLLOQUIO

Grammatica italiana e aritmetica nel limite dei programmi degli istituti di istruzione secondaria di primo grado.

Nozioni sulla tenuta degli archivi e del protocollo, nonché sullo stato giuridico dei dipendenti civili dello Stato.

Esperimento di stenografia: scrittura stenografica sotto dettatura di un brano, a scelta della commissione esaminatrice, e successiva rilettura del brano stesso da parte del candidato, sul testo da lui stenografato.

Nozioni sulle modalità di uso di un centralino telefonico.

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi in carta da bollo)

Alla Manifattura tabacchi - Via della Manifattura n. 3 - 40128 BOLOGNA

Il sottoscritto (1) ....
(cognome e nome)
nato a .... (provincia di..................................)
il .... e residente dal (2) ....
in .... (c.a.p. ....)
(provincia di ....) via .... n. ....
chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a otto posti di assistente in prova (da adibire a compiti di copia e stenografia con uso di macchine anche elettriche), della quarta qualifica funzionale, da destinare esclusivamente presso gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e presso la manifattura tabacchi di Rovereto.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché (3) (per i soli candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età) ....;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4)................;

d) non ha riportato condanne penali (5) e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico;

e) è in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o di titolo equipollente, conseguito presso l'istituto .... di .... in data ....;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (6)..;

g) ha (ovvero: non ha) prestato servizo presso (7) ....;

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (8);

i) non è stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni.

Dichiara inoltre:

di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio che gli verrà assegnata dalla Direzione generale dei Monopoli di Stato, nell'ambito delle regioni di cui sopra;

di essere a conoscenza che, in caso di nomina, dovrà permanere nella sede cui sarà assegnato per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Data, ...

Firma (autenticata) (9)

....

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra, indicando anche il codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico ....

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il cognome del marito e poi il proprio nome.

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza.

Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto alla elevazione di tale limite.

I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(6) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile.

Secondo i casi, indicare di aver già prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso .... di ....; di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo, o di rinvio in qualità di ...., ovvero perché riformato o rivedibile.

(7) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni.

Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(8) L'aspirante indichi le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(9) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

87A3573

Concorso pubblico, per esami, a venti posti di assistente da adibire a compiti di copia e stenografia con uso di macchine anche elettriche, destinati presso gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Sardegna e Abruzzo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato e sul relativo trattamento economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 556, concernente, tra l'altro, la semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 337, concernente la corresponsione di miglioramenti economici al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, concernente la copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi, tra l'altro, al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91, riguardante le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1984 concernente il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno della occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali;

Visto il decreto ministeriale n. 00/53525 del 31 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1983 al registro n. 2 Monopoli, foglio n. 96, con il quale sono stati definiti, per ogni qualifica funzionale del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, i singoli profili professionali ed i corrispondenti contingenti;

Visto il decreto ministeriale n. 00/63902 del 3 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1983 al registro n. 2 Monopoli, foglio n. 98, con il quale è stata stabilita la corrispondenza tra le qualifiche rivestite dal personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato anteriormente all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312 ed i profili professionali previsti dalla medesima legge n. 312, dal decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432 e dal decreto ministeriale n. 00/53525 del 31 marzo 1982 sopra citato, nonché si è provveduto ad integrare quest'ultimo decreto ministeriale con alcune funzioni e tipologie di lavoro;

Visti i decreti ministeriali n. 00/64178 del 9 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1984 al registro n. 2 Monopoli, foglio n. 253 e n. 00/64179 del 9 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1984 al registro n. 1 Monopoli, foglio n. 316, con i quali è stata determinata la nuova disciplina dei concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche funzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 00/71710 del 18 marzo 1986, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1986, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 163, con il quale sono stati stabiliti i nuovi contingenti dei profili professionali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Atteso che, in relazione alle attuali esigenze di servizio degli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Sardegna e Abruzzi, nel profilo professionale di assistente della quarta qualifica funzionale è stato accertato un fabbisogno di cinquanta unità (da adibire a compiti di copia e stenografia con uso di macchine anche elettriche), alla cui assunzione occorre procedere nel modo seguente:

a) venti (pari al 40 per cento), mediante pubblico concorso;

b) venticinque (pari al 50 per cento), mediante concorsi interni per esami, riservati ai dipendenti della terza qualifica funzionale;

c) cinque (pari al 10 per cento), mediante prova pratica, alla quale potrà partecipare il personale appartenente alla medesima qualifica, con profilo diverso. In mancanza di candidati, la riserva è portata in aumento al contingente previsto per i concorsi di cui al punto *b)*:

Rilevato che, nel suddetto profilo professionale, sussiste la relativa disponibilità dei posti;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 e dell'art. 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, nonché delle limitazioni ed esclusioni previste per l'applicabilità di tali benefici dall'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265 e dall'art. 13 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

È indetto un concorso pubblico, per esami, per venti posti di assistente in prova (da adibire a compiti di copia e stenografia con uso di macchine anche eletriche) della quarta qualifica funzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

L'80 per cento dei posti sopra indicati, pari a sedici unità, è riservato, ai sensi dell'art. 113 della legge 11 luglio 1980, n. 312, al personale in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che abbia tutti i requisiti all'uopo richiesti dal presente bando. I posti riservati non assegnati a candidati interni verranno conferiti a candidati esterni nel rispetto dell'ordine di graduatoria.

I vincitori del predetto concorso saranno destinati esclusivamente presso gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Sardegna e Abruzzo.

Con successivi decreti sarà provveduto all'indicazione dei concorsi e della prova pratica di cui ai punti *b)* e *c)* indicati nelle premesse.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o di titolo equipollente;

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali le leggi prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo dei benefici, i 45 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo o degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia e della Polizia di Stato, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, e successive modificazioni;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico citato;

siano stati collocati a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le esclusioni dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Roma, dovranno pervenire alla Direzione generale stessa - via della Luce, 34/A-*bis*, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema esemplificativo, allegato *B* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso);

la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico;

l'eventuale recapito, contenente le indicazioni come sopra specificate, cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data di conseguimento e dell'istituto presso la quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di non essere stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio nell'ambito delle regioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto dal capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.

Titoli di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale indicata nel precedente art. 3, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta dalle norme vigenti.

I requisiti che danno titolo a preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 5.

Documentazione di rito

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di assunzione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) Titolo di studio:, diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a)*.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

La suddetta copia dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b)*, dovranno altresì produrre gli appositi documenti previsti dalle vigenti disposizioni che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite stesso, salvo il caso che li abbiano presentati al fine di ottenere i benefici di preferenza nella nomina.

C) Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C)* e *D)* potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza o da un medico della propria U.S.L., dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato medico dovrà inoltre risultare espressamente che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I sordomuti devono documentare la natura e il grado della loro infermità mediante una certificazione sanitaria rilasciata da uno specialista in otorinolaringoiatria, da richiedersi tramite l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo;

G) documento militare (per i candidati di sesso maschile) e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva debitamente vistato dall'autorità competente o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'assunzione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici, o certificazione contestuale sostitutiva;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C)* e *D)* dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 6.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti in carta bollata, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di assunzione:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella di assunzione di cui al primo comma dell'art. 5, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio prescritto;

3) certificato medico di cui al citato art. 5, lettera *F)*.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle Forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia o nella Polizia di Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 5, lettera *B)*;

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 5 lettera *E)*;

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 5, comprovante la loro posizione militare e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre la documentazione in carta libera, secondo le modalità previste dall'art. 8 della tabella - allegato *B* — al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 7.

Regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli artt. 4 e 5, un ulteriore termine di trenta giorni per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 8.

Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità;

c) tessera personale di riconoscimento rilasciata da un'Amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.

Prove d'esame Diario delle prove

Gli esami consteranno di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio come dal programma, allegato *A* al presente decreto.

Nella Gazzetta Ufficiale *del novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando, verrà data comunicazione della o delle sedi, della data e dell'ora in cui avrà luogo la prova scritta.*

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi — senza ulteriore avviso — nella sede, nel giorno e nell'ora che verranno indicati nella comunicazione che sarà effettuata con la *Gazzetta Ufficiale* di cui sopra.

Alla prova pratica saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica riceveranno apposita comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta; l'avviso per la presentazione alla prova pratica, con l'indicazione della sede, verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà subito dopo esposto nell'albo dell'Amministrazione.

Il colloquio, cui saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi nella prova pratica, avrà luogo nello stesso giorno della prova pratica anzidetta.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Anche per il colloquio, la commissione esaminatrice dovrà adempiere a quanto disposto dal precedente settimo comma.

La votazione complessiva risulterà dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nel colloquio.

Art. 10.

Formazione della graduatoria

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'immissione all'impiego, nonché gli eventuali idonei.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

Per lo svolgimento del concorso si osservano le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.

Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale, ai sensi del decreto ministeriale n. 00/64179 del 9 giugno 1983, citato nelle premesse.

Art. 13.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati assistenti in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 4.470.000 corrispondente alla quarta qualifica funzionale iniziale, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91, e di ogni altro emolumento spettante per legge.

Ai vincitori del concorso che rivestano la qualità di dipendente civile di ruolo dello Stato e siano in godimento di stipendio di importo superiore a quello spettante nella nuova qualifica, sarà attribuito il trattamento economico previsto, tra l'altro, dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Assegnazione della sede di servizio

Ogni vincitore sarà assegnato ad una sede di servizio che gli verrà, a suo tempo, indicata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, nell'ambito delle regioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede assegnata. Ai medesimi, qualora vengano destinati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia.

Coloro che non assumeranno, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine assegnati, decadranno dalla nomina.

Coloro che avranno conseguito la nomina dovranno permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Il presente decreto, di cui gli allegati *A* e *B* formano parte integrante, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1986

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1987
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 331

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

Tema di cultura generale.

PROVA PRATICA

Copiatura a macchina di un brano proposto dalla commissione esaminatrice, comprendente 1.200 battute da eseguire nel tempo massimo di 8 minuti.

Copiatura a macchina di un prospetto contenente anche dati numerici da eseguire nel tempo massimo di 30 minuti.

COLLOQUIO

Grammatica italiana e aritmetica nel limite dei programmi degli istituti di istruzione secondaria di primo grado.

Nozioni sulla tenuta degli archivi e del protocollo, nonché sullo stato giuridico dei dipendenti civili dello Stato.

Esperimento di stenografia: scrittura stenografica sotto dettatura di un brano, a scelta della commissione esaminatrice, e successiva rilettura del brano stesso da parte del candidato, sul testo da lui stenografato.

Nozioni sulle modalità di uso di un centralino telefonico.

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi in carta da bollo)

Alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Via della Luce, 34/A-*bis* - 00100 ROMA

Il sottoscritto (1) ....
(cognome e nome)
nato a .... (provincia di ....)
il .... e residente dal (2) ....
in .... (c.a.p. ....)
(provincia di ....) via .... n. ....

chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a venti posti di assistente in prova (da adibire a compiti di copia e stenografia con uso di macchine anche elettriche), della quarta qualifica funzionale, da destinare esclusivamente presso gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Sardegna e Abruzzi.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (3) (per i soli candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età) ....;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4)..........;

d) non ha riportato condanne penali (5) e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico;

e) è in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o di titolo equipollente, conseguito presso l'istituto..... di.......... in data ....;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (6)... ....;

g) ha (ovvero: non ha) prestato servizio presso (7)..........;

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (8);

i) non è stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni.

Dichiara inoltre:

di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio che gli verrà assegnata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, nell'ambito delle regioni di cui sopra;

di essere a conoscenza che, in caso di nomina, dovrà permanere nella sede cui sarà assegnato per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Data, ...

Firma (autenticata) (9)

....

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra, indicando anche il codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico..........

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il cognome del marito e poi il proprio nome.

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto alla elevazione di tale limite. I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(6) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare di aver già prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso.......... di..........; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo, o di rinvio in qualità di ...., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche Amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(8) L'aspirante indichi le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(9) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio

87A3574

Concorso pubblico, per esami, a otto posti di assistente da adibire a compiti di copia e stenografia con uso di macchine anche elettriche, destinati presso gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Puglia, Campania, Calabria e Sicilia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato e sul relativo trattamento economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad orientamento autonomo;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 556, concernente, tra l'altro, la semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 337, concernente la corresponsione di miglioramenti economici al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, concernente la copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi, tra l'altro, al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91, riguardante le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1984 concernente il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno della occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali;

Visto il decreto ministeriale n. 00/53525 del 31 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1983 al registro n. 2 Monopoli, foglio n. 96, con il quale sono stati definiti, per ogni qualifica funzionale del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, i singoli profili professionali ed i corrispondenti contingenti;

Visto il decreto ministeriale n. 00/63902 del 3 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1983 al registro n. 2 Monopoli, foglio n. 98, con il quale è stata stabilita la corrispondenza tra le qualifiche rivestite dal personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato anteriormente all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312 ed i profili professionali previsti dalla medesima legge n. 312, dal decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432 e dal decreto ministeriale

n. 00/53525 del 31 marzo 1982 sopra citato, nonché si è provveduto ad integrare quest'ultimo decreto ministeriale con alcune funzioni e tipologie di lavoro;

Visti i decreti ministeriali n. 00/64178 del 9 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1984 al registro n. 2 Monopoli, foglio n. 253 e n. 00/64179 del 9 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1984 al registro n. 1 Monopoli, foglio n. 316, con i quali è stata determinata la nuova disciplina dei concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche funzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 00/71710 del 18 marzo 1986, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1986, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 163, con il quale sono stati stabiliti i nuovi contingenti dei profili professionali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Atteso che, in relazione alle attuali esigenze di servizio degli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Puglia, Campania, Calabria e Sicilia, nel profilo professionale di assistente della quarta qualifica funzionale è stato accertato un fabbisogno di venti unità (da adibire a compiti di copia e stenografia con uso di macchine anche elettriche), alla cui assunzione occorre procedere nel modo seguente:

a) otto (pari al 40 per cento), mediante pubblico concorso;
b) dieci (pari al 50 per cento), mediante concorsi interni per esami, riservati ai dipendenti della terza qualifica funzionale;
c) due (pari al 10 per cento), mediante prova pratica, alla quale potrà partecipare il personale appartenente alla medesima qualifica, con profilo diverso. In mancanza di candidati, la riserva è portata in aumento al contingente previsto per i concorsi di cui al punto *b)*;

Rilevato che, nel suddetto profilo professionale, sussiste la relativa disponibilità dei posti;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 e dell'art. 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, nonché delle limitazioni ed esclusioni previste per l'applicabilità di tali benefici dall'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265 e dall'art. 13 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

È indetto un concorso pubblico, per esami, per otto posti di assistente in prova (da adibire a compiti di copia e stenografia con uso di macchine anche elettriche) della quarta qualifica funzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

L'80 per cento dei posti sopra indicati, pari a sei unità, è riservato, ai sensi dell'art. 113 della legge 11 luglio 1980, n. 312, al personale in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che abbia tutti i requisiti all'uopo richiesti dal presente bando. I posti riservati non assegnati a candidati interni verranno conferiti a candidati esterni nel rispetto dell'ordine di graduatoria.

I vincitori del predetto concorso saranno destinati esclusivamente presso gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Puglia, Campania, Calabria e Sicilia.

Con successivi decreti sarà provveduto all'indicazione dei concorsi e della prova pratica di cui ai punti *b)* e *c)* indicati nelle premesse.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o di titolo equipollente;

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali le leggi prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo dei benefici, i 45 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo o degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia e della Polizia di Stato, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, e successive modificazioni;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico citato;

siano stati collocati a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le esclusioni dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata ed indirizzate alla manifattura tabacchi di Bari dovranno pervenire alla manifattura stessa, viale Francesco De Blasio (zona industriale) entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema esemplificativo, allegato *B* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso);

la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico;

l'eventuale recapito, contenente le indicazioni come sopra specificate, cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data di conseguimento e dell'istituto presso la quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di non essere stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio nell'ambito delle regioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto dal capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.

Titoli di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla manifattura tabacchi indicata nel precedente art. 3, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta dalle norme vigenti.

I requisiti che danno titolo a preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 5.

Documentazione di rito

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di assunzione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a)*.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

La suddetta copia dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b)*, dovranno altresì produrre gli appositi documenti previsti dalle vigenti disposizioni che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite stesso, salvo il caso che li abbiano presentati al fine di ottenere i benefici di preferenza nella nomina;

C) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C)* e *D)* potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

E) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza o da un medico della propria U.S.L., dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato medico dovrà inoltre risultare espressamente che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I sordomuti devono documentare la natura e il grado della loro infermità mediante una certificazione sanitaria rilasciata da uno specialista in otorinolaringoiatria, da richiedersi tramite l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo;

G) documento militare (per i candidati di sesso maschile) e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva debitamente vistato dall'autorità competente o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'assunzione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici, o certificazione contestuale sostitutiva;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C)* e *D)* dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 6.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti in carta bollata, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di assunzione:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori

gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella di assunzione di cui al primo comma dell'art. 5, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio prescritto;

3) certificato medico di cui al citato art. 5, lettera *F)*.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle Forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia o nella Polizia di Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 5, lettera *B)*;

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 5, lettera *E)*;

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 5, comprovante la loro posizione militare e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre la documentazione in carta libera, secondo le modalità previste dall'art. 8 della tabella — allegato *B* — al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 7.

Regolarizzazione dei documenti

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 4 e 5, un ulteriore termine di trenta giorni per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 8.

Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità;

c) tessera personale di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.

Prove d'esame - Diario delle prove

Gli esami consteranno di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio come dal programma allegato *A* al presente decreto.

Nella Gazzetta Ufficiale *del novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando, verrà data comunicazione della o delle sedi, della data e dell'ora in cui avrà luogo la prova scritta.*

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi — senza ulteriore avviso — nella sede, nel giorno e nell'ora che verranno indicati nella comunicazione che sarà effettuata con la *Gazzetta Ufficiale* di cui sopra.

Alla prova pratica saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica riceveranno apposita comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, l'avviso per la presentazione alla prova pratica, con l'indicazione della sede, verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà subito dopo esposto nell'albo dell'Amministrazione.

Il colloquio, cui saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi nella prova pratica, avrà luogo nello stesso giorno della prova pratica anzidetta.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Anche per il colloquio, la commissione esaminatrice dovrà adempiere a quanto disposto dal precedente settimo comma.

La votazione complessiva risulterà dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nel colloquio.

Art. 10.

Formazione della graduatoria

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'immissione all'impiego, nonché gli eventuali idonei.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

Per lo svolgimento del concorso si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.

Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale, ai sensi del decreto ministeriale n. 00/64179 del 9 giugno 1983, citato nelle premesse.

Art. 13.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati assistenti in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 4.470.000 corrispondente alla quarta qualifica funzionale iniziale, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91, e di ogni altro emolumento spettante per legge.

Ai vincitori del concorso che rivestano la qualità di dipendente civile di ruolo dello Stato e siano in godimento di stipendio di importo superiore a quello spettante nella nuova qualifica, sarà attribuito il trattamento economico previsto, tra l'altro, dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Assegnazione della sede di servizio

Ogni vincitore sarà assegnato ad una sede di servizio che gli verrà a suo tempo, indicata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, nell'ambito delle regioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede assegnata. Ai medesimi, qualora vengano destinati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia.

Coloro che non assumeranno, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine assegnati, decadranno dalla nomina.

Coloro che avranno conseguito la nomina dovranno permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Il presente decreto, di cui gli allegati *A* e *B* formano parte integrante, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1986

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1987
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 333

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

Tema di cultura generale.

PROVA PRATICA

Copiatura a macchina di un brano proposto dalla commissione esaminatrice, comprendente 1.200 battute da eseguire nel tempo massimo di 8 minuti.

Copiatura a macchina di un prospetto contenente anche dati numerici da eseguire nel tempo massimo di 30 minuti.

COLLOQUIO

Grammatica italiana e aritmetica nel limite dei programmi degli istituti di istruzione secondaria di primo grado.

Nozioni sulla tenuta degli archivi e del protocollo, nonché sullo stato giuridico dei dipendenti civili dello Stato.

Esperimento di stenografia: scrittura stenografica sotto dettatura di un brano, a scelta della commissione esaminatrice, e successiva rilettura del brano stesso da parte del candidato, sul testo da lui stenografato.

Nozioni sulle modalità di uso di un centralino telefonico.

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi in carta da bollo)

Alla manifattura tabacchi - Viale Francesco De Blasio (zona industriale) - 70123 BARI

Il sottoscritto (1) (...)
(cognome e nome)
nato a .... (provincia di..............................)
il .... e residente dal (2) ....
in .... (c.a.p. ....
(provincia di ....) via .... n. ....
chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a otto posti di assistente in prova (da adibire a compiti di copia e stenografia con uso di macchine anche elettriche), della quarta qualifica funzionale, da destinare esclusivamente presso gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Puglia, Campania, Calabria e Sicilia.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché (3) (per i soli candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età) ....;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4)................;

d) non ha riportato condanne penali (5) e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico;

e) è in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o di titolo equipollente, conseguito presso l'istituto .... di ....
in data ....;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (6)...;

g) ha (ovvero: non ha) prestato servizio presso (7) ....;

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (8);

i) non è stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni.

Dichiara inoltre:

di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio che gli verrà assegnata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, nell'ambito delle regioni di cui sopra;

di essere a conoscenza che, in caso di nomina, dovrà permanere nella sede cui sarà assegnato per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Data, ...

Firma (autenticata) (9)

....

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra, indicando anche il codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico ....

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il cognome del marito e poi il proprio nome.

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto alla elevazione di tale limite. I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(6) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare di aver già prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso. di. di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo, o di rinvio in qualità di ovvero perché riformato o rivedibile.

(7) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(8) L'aspirante indichi le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(9) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

87A3575

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Cagliari, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 89, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 14 luglio 1984, si svolgeranno presso i locali del dipartimento di matematica, siti in Cagliari via Ospedale n. 72, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 maggio 1987, ore 9;
seconda prova: 21 maggio 1987, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Cagliari, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 46, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 7 giugno 1986, si svolgeranno presso i locali dell'istituto di lingua e letteratura inglese facoltà di magistero località «Sa Duchessa» Cagliari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 maggio 1987, ore 9;
seconda prova scritta: 22 maggio 1987, ore 9.

87A3768

UNIVERSITA CATTOLICA DEL «SACRO CUORE» DI MILANO

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del «Sacro Cuore» di Milano, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 93, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 7 giugno 1986, si svolgeranno presso la sede dell'Università cattolica del «Sacro Cuore» largo Gemelli n. 1 Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 giugno 1987, ore 9,30;
seconda prova scritta: 16 giugno 1987, ore 9,30.

87A3736

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università «G. D'Annunzio» di Chieti, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 36, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 1986, si svolgeranno presso la sede dell'istituto di scienze economiche della facoltà di economia e commercio viale Riviera, 133 - Pescara; secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 giugno 1987, ore 9;
seconda prova scritta: 12 giugno 1987, ore 9.

87A3737

UNIVERSITÀ DI PISA

Diario delle prove d'esame del concorso pubblico ad un posto di tecnico esecutivo

Le prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo (quarta qualifica funzionale) presso l'istituto di patologia generale (per le esigenze della seconda cattedra) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pisa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 7 ottobre 1986, si svolgeranno presso l'istituto di patologia generale facoltà di medicina e chirurgia, via Roma n. 55, Pisa, secondo il seguente calendario:

prima prova pratica: ore 9 del 21 maggio 1987;
seconda prova pratica: ore 9 del 25 maggio 1987.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso suddetto, sono tenuti a presentarsi nella suddetta sede, muniti di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall'art. 6 del bando di concorso.

87A3862

UNIVERSITÀ DI MILANO

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Milano, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 142, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 1986, si svolgeranno presso l'istituto di economia e politica agraria via Celoria n. 2 Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 25 maggio 1987, ore 11;
seconda prova: 26 maggio 1987, ore 10.

87A3735

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico ad un posto di operaio di seconda categoria (stalliere).

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 5-6 del 31 gennaio-7 febbraio 1985, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 9 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1983, registro n. 10, foglio n. 4, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, ad un posto di operaio di seconda categoria (stalliere) presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Milano, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

87A3333

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami e titoli, ad un posto di tecnico esecutivo.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 5-6 del 31 gennaio-7 febbraio 1985, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 11 dicembre 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1983, registro n. 14, foglio n. 162, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, ad un posto di tecnico esecutivo presso la cattedra di fisica generale I della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Bologna, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

87A3336

UNIVERSITÀ DI TORINO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, riservato alle categorie protette dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, a sei posti di tecnico coadiutore.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 39-40 del 27 settembre-4 ottobre 1984, parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 maggio 1983 registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1983, registro n. 57, foglio n. 330, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso riservato alle categorie protette dalla legge n. 482/68 a sei posti di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Torino, indetto con decreto ministeriale 18 marzo 1982, registrato alla Corte di conti l'8 giugno 1982, registro n. 77, foglio n. 238, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

87A3572

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi a posti di personale del ruolo tecnico professionale

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche - parte II - personale (concorsi) n. 5 del 28 aprile 1987 sono stati pubblicati i bandi riguardanti i concorsi sottoelencati:

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di acustica «O.M. Corbino» - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di ricerca e sviluppo nell'impiego degli elastomeri - San Giuliano Milanese, Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la tecnologia del legno - San Michele all'Adige, Trento;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto tecnologie biomediche - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la geochimica dei fluidi - Palermo;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di elaborazione dell'informazione - Pisa.

87A3832

REGIONE MARCHE

Concorso ad un posto di primario del servizio di immunologia allergologia e trasfusione presso l'unità sanitaria locale n. 24

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di immunologia, allergologia e trasfusione presso l'unità sanitaria locale n. 24.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 40 del 13 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Ascoli Piceno.

87A3752

REGIONE SICILIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di personale di varie qualifiche, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:

un posto di ufficiale sanitario - dirigente sanitario - comune di Sciacca;

un posto di ufficiale sanitario - coadiutore sanitario - comune di Menfi;

un posto di ufficiale sanitario - coadiutore sanitario - comune di Montevago e S. Margherita Belice;

un posto di assistente medico di psichiatria - centro tossicodipendenti di Sciacca;

un posto di sociologo collaboratore - centro tossicodipendenti di Sciacca;

due posti di psicologo collaboratore - centro tossicodipendenti di Sciacca;

due posti di psicologo coadiutore - centro tossicodipendenti di Sciacca;

tre posti di assistente sociale collaboratore - centro tossicodipendenti di Sciacca;

due posti di infermiere professionale - centro tossicodipendenti di Sciacca;

un posto di assistente medico ginecologo - consultorio familiare di Sciacca;

un posto di assistente medico ginecologo - consultorio familiare di S. Margherita Belice;

un posto di psicologo collaboratore - consultorio familiare di Sciacca;

un posto di psicologo collaboratore - consultorio familiare di S. Margherita Belice;

un posto di assistente sociale collaboratore - consultorio familiare di Sciacca;

un posto di assistente sociale collaboratore - consultorio familiare di S. Margherita Belice;

un posto di infermiere professionale - consultorio familiare di Sciacca;

un posto di infermiere professionale - consultorio familiare di S. Margherita Belice.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 17 del 24 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Sciacca (Agrigento).

87A3740

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 3

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 3, a:

un posto di assistente medico di medicina generale;
un posto di assistente medico di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del 9 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Tolmezzo (Udine).

87A3750

REGIONE TOSCANA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di agente tecnico di cucina presso l'unità sanitaria locale n. 14.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di agente tecnico di cucina presso l'unità sanitaria locale n. 14.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 11 del 25 febbraio 1987 mentre l'errata corrige, inerente il punto *d)* dei requisiti di ammissione del concorso di cui trattasi, è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione n. 18 dell'8 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. amministrazione del personale dell'U.S.L. in Cecina (Livorno).

87A3753

Aumento, da uno a due, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad operatore professionale di prima categoria collaboratore - terapista della riabilitazione, presso l'unità sanitaria locale n. 22.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami al posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - terapista della riabilitazione, presso l'unità sanitaria locale n. 22.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 18 dell'8 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. del personale dell'U.S.L. in Sansepolcro (Arezzo).

87A3748

REGIONE VENETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero della divisione di recupero e rieducazione funzionale presso l'unità sanitaria locale n. 26.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero della divisione di recupero e rieducazione funzionale presso l'unità sanitaria locale n. 26.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 23 del 17 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Bussolengo (Verona).

87A3749

Concorso ad un posto di ingegnere meccanico presso l'unità sanitaria locale n. 27

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ingegnere meccanico presso l'unità sanitaria locale n. 27.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 21 del 10 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Bovolone (Verona).

87A3738

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 27.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione a pubblici concorsi, per titoli ed esami, a posti di personale di varie qualifiche, presso l'unità sanitaria locale n. 27, a:

un posto di assistente tecnico - geometra;
un posto di assistente tecnico - perito industriale capotecnico - specializzazione elettrotecnica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 21 del 10 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Bovolone (Verona).

87A3739

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 36

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 36, a:

un posto di fisico dirigente;
quattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - vigile sanitario, di cui due per il settore igiene pubblica e due per il settore veterinario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 20 del 3 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore del personale sezione concorsi e assunzioni in Mestre (Venezia).

87A3744

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 75/11

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 75/11, a:

un posto di coadiutore sanitario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia - area funzionale di medicina;

un posto di assistente medico di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia - area funzionale di medicina

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 15 del 15 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Milano.

87A3741

Concorso ad un posto di ingegnere presso l'unità sanitaria locale n. 75/20

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ingegnere per l'unità operativa tutela salute luoghi di lavoro presso l'unità sanitaria locale n. 75/20.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 14 dell'8 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'U.S.L. in Milano.

87A3746

REGIONE UMBRIA

Concorso a quattro posti di operatore professionale collaboratore tecnico dell'ambiente, presso l'unità sanitaria locale n. 1

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di operatore professionale collaboratore - tecnico dell'ambiente, presso l'unità sanitaria locale n. 1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 25 dell'8 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Città di Castello (Perugia).

87A3743

PROVINCIA DI TRENTO

Concorso ad un posto di operatore professionale collaboratore - fisioterapista, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Vallagarina.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale collaboratore - fisioterapista, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Vallagarina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 16 del 7 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Rovereto (Trento).

87A3747

PROVINCIA DI BOLZANO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale Centro Sud

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale Centro Sud, a:

centosessantanove posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale, di cui ottantotto riservati al gruppo linguistico italiano; settantasei riservati al gruppo linguistico tedesco e cinque riservati al gruppo linguistico ladino;

ventiquattro posti di operatore professionale collaboratore - vigilatrice d'infanzia, di cui sedici riservati al gruppo linguistico italiano ed otto riservati al gruppo linguistico tedesco;

un posto di operatore professionale collaboratore - ostetrica, riservato al gruppo linguistico tedesco;

un posto di operatore professionale collaboratore - dietista, riservato al gruppo linguistico tedesco;

quattro posti di operatore professionale collaboratore - assistente sanitaria, di cui uno riservato al gruppo linguistico italiano e tre riservati al gruppo linguistico tedesco.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Requisito essenziale: attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, conseguito a seguito di specifico esame ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 752/76.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 18 del 21 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Bolzano.

87A3751

ISTITUTO «GIANNINA GASLINI» DI GENOVA-QUARTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di capo centro meccanografico - analista coadiutore.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di capo centro meccanografico - analista coadiutore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 14 dell'8 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova-Quarto.

87A3745

FONDAZIONE CLINICA DEL LAVORO DI PAVIA

Revoca del concorso a tre posti di assistente di recupero e rieducazione funzionale presso la divisione di recupero e rieducazione funzionale del centro medico di Veruno.

È revocato il concorso a tre posti di assistente di recupero e rieducazione funzionale presso la divisione di recupero e rieducazione funzionale del centro medico di Veruno di cui all'avviso pubblicato alla pag. 46 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 20 novembre 1986.

87A3754

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 19 luglio 1985, n. 7285/R, con il quale è stata revocata, su rinunzia delle aziende titolari, la registrazione di confezioni di specialità medicinali. (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 dell'11 novembre 1985).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 11 del sopraindicato supplemento ordinario, al numero d'ordine 23, dove è scritto: «Veterbacetina, uso veterinario - *1 flacone da 1,5* + 1 flacone dil. *15* ml», leggasi: «Veterbacetina, uso veterinario - *1,5 U.V. 1 flacone* + 1 flacone dil. *7,5* ml», e dove è scritto: «Veterbacetina, uso veterinario - *1 flacone da 3* + 1 flacone dil. *20* ml», leggasi: «Veterbacetina, uso veterinario - *3 U.V. 1 flacone* + 1 flacone dil. *15* ml».

87A3691

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministro dell'interno n. 559/C.1790/XV.I del 14 gennaio 1987 concernente il riconoscimento e la classificazione di esplosivi. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 20 marzo 1987).

Nell'estratto citato in epigrafe, alla pag. 22 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al terzo rigo, dove è scritto: «Fischio *Cracket* (d.o. Knatterton-rakete»), leggasi: «Fischio *Cracker* (d.o. Knatterton-rakete)».

87A3666

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dei trasporti 5 settembre 1986 riguardante norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore e di rimorchio per quanto riguarda la frenatura. (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 47 del 26 febbraio 1987).

Al decreto citato in epigrafe, alle sottoelencate pagine del sopra indicato supplemento ordinario sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 24, punto 3.1.3., nella seconda formula dove è scritto:

$$f_2 = \frac{T_2}{N_2} = \frac{T_2}{P_2 + z\frac{h}{E}P}$$

il segno + deve intendersi — ;

alla pag. 23, punto 3.1.1., secondo capoverso, scrivere: «per ogni stato di carico del veicolo, la curva dell'aderenza utilizzata dell'asse *anteriore* deve essere ... »;

alla pag. 8, allegato I, punto 1.16.3, l'ultima riga del primo capoverso va così formulata: «massa massima del rimorchio ed ogni caso ad una massa *non* superiore a 1.000 kg».

87A3755

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c.m. 4111008701020) **Prezzo L. 700**